

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 361

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI,
PELLEGRINO e BRESCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1992

Norme di riforma del sistema impositivo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	35

ONOREVOLI SENATORI. - Il 26 luglio 1988 i Gruppi parlamentari del PCI e della Sinistra Indipendente presentarono ciascuno una proposta di legge (atto Camera n. 2991 e atto Senato n. 1329), nella quale prospettavano una riforma del sistema fiscale, fornendo sia soluzioni specifiche a non pochi problemi, sia indicazioni sugli indirizzi da seguire in futuro. Il presente disegno di legge riprende le proposte citate e le completa esplicitando compiutamente le indicazioni di massima in esse contenute.

La necessità di una ampia e organica riforma fiscale, o, se si preferisce, di una revisione sistematica del sistema tributario uscito dalla riforma del 1973, è sempre più condivisa dagli esperti, dall'opinione pubblica e dallo stesso mondo politico. Un acceso dibattito si è svolto negli anni passati in numerosi Paesi (soprattutto di tradizione anglosassone) e alcune importanti riforme sono state realizzate, o sono in corso di discussione. È anche interessante notare che le tematiche discusse e le linee di riforma e di intervento prospettate (e in alcuni casi introdotte) sono sostanzialmente identiche una volta prevalsa l'opzione a favore del mantenimento di un sistema di prelievo basato sull'imposta sul reddito anziché sull'imposta sulla spesa. Stando così le cose, una consapevole riforma fiscale non può che agevolare i processi di integrazione dei mercati e di internazionalizzazione dell'economia italiana; e sempre da questo punto di vista le linee di riforma recentemente adottate negli Stati Uniti e in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda (ma anche, sia pure in misura imperfetta e meno organica, nel Regno Unito) non potranno non influenzare le decisioni dei Paesi europei, che diventano tanto più urgenti quanto più si avvicina la scadenza del 1992.

Il dibattito sulla riforma fiscale in Italia ha tardato a decollare, persino nell'ambiente accademico; in quello politico esso è stato portato avanti negli ultimi cinque anni esclusivamente dalla sinistra di opposizione. Tuttavia è bene essere consapevoli del fatto che una riforma si impone ormai oggettivamente, sia perché il sistema tributario italiano è generalmente considerato (ed effettivamente è) iniquo, fonte di distorsioni ed inefficienze, nonché di conflitti e polemiche di ogni tipo; sia perché il risanamento della finanza pubblica non potrà essere realizzato senza una redistribuzione del prelievo, vale a dire senza una riforma fiscale che renda tollerabile ai cittadini le maggiori imposte.

Negli anni passati abbiamo più volte pazientemente esposto le linee essenziali cui secondo noi dovrebbe ispirarsi una riforma fiscale; molto sinteticamente esse possono essere così riassunte:

a) estensione delle basi imponibili delle imposte sul reddito in direzione di una loro onnicomprensività, e contestuale riduzione delle aliquote; in tal modo sarebbe possibile aumentare in misura consistente il prelievo, riducendolo al tempo stesso per i redditi e i contribuenti che oggi non beneficiano di trattamenti agevolati e privilegiati, ed accrescere la progressività reale del sistema pur in presenza di una forte riduzione delle aliquote marginali;

b) neutralità della tassazione dei redditi di capitale ivi compresi i redditi di impresa; nella situazione attuale, comune anche ad altri Paesi, si tratta probabilmente dell'obiettivo principale di ogni seria riforma fiscale, come dimostrano le discussioni e le esperienze straniere, e, dal nostro punto di vista, di un obiettivo irrinunciabile e pregiudiziale, soprattutto per ragioni di efficienza, oltre che di equità e di gettito;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) tassazione dei soli redditi reali netti effettivi, il che implica da un lato una attenta determinazione dei costi di produzione, e dall'altro l'indicizzazione dei redditi da capitale e di alcune importanti poste dei bilanci aziendali, in particolare gli ammortamenti, le scorte, i guadagni di capitale e gli interessi attivi e passivi. In proposito è bene essere consapevoli che in un sistema fiscale basato sull'imposizione del reddito, la mancata correzione degli effetti dell'inflazione sull'entità delle basi imponibili e del gettito fiscale provoca effetti distorsivi molto gravi, e crea infinite possibilità di elusione; va ancora sottolineato che ai fini fiscali non è necessaria la completa indicizzazione dei bilanci, ma solo di alcune delle poste dei bilanci stessi, la cui gestione pratica, nonostante quanto spesso si afferma e si ritiene, non creerebbe particolari difficoltà;

d) progressivo recupero a tassazione di tutti i redditi attualmente esclusi dall'imposizione o che beneficiano di trattamenti privilegiati non adeguatamente motivati, e non transitori, accompagnato da una ulteriore riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi;

e) riduzione del peso dei contributi sociali iniziando dalla fiscalizzazione dei contributi sanitari e degli altri oneri impropri, mediante un incremento dell'imposizione sui consumi da realizzare sia attraverso una razionalizzazione dell'IVA (accorpamento delle aliquote, eccetera), sia tramite l'introduzione dei prelievi aggiuntivi *ad hoc* (come quello ipotizzato nella proposta di legge n. 1026 della X legislatura). A nostro avviso la fiscalizzazione necessaria per l'economia italiana, anche in vista della scadenza del 1992, non può essere inferiore ai due o tre punti di prodotto interno lordo (PIL); si tratta di un obiettivo realistico che può anzi essere realizzato ottenendo al tempo stesso un incremento di gettito netto per l'erario. Va anche chiarito che un eventuale incremento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) non accompagnato da una consistente fiscalizzazione degli oneri sociali non potrebbe essere ritenuto accettabile nella situazione attuale che vede una

netta prevalenza del prelievo contributivo e fiscale sui redditi di lavoro (e pensione) all'interno del gettito complessivo; così come difficilmente potrebbe essere accolta, in assenza della fiscalizzazione, una sterilizzazione degli effetti degli aumenti dell'IVA sulla scala mobile, dal momento che mentre la fiscalizzazione garantirebbe una sostanziale stabilità dei prezzi, un puro e semplice aumento dell'IVA li accrescerebbe, e quindi permarrebbe la necessità di una tutela del potere di acquisto dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;

f) abolizione dell'Ilor e superamento dell'attuale sistema dell'imposizione sui trasferimenti immobiliari, e introduzione di una imposta a base patrimoniale (che rappresenterebbe essenzialmente un prelievo sul reddito potenziale virtuale derivante dal possesso di beni capitali) a carattere generale, reale, proporzionale; la parte del gettito di tale imposta relativa agli immobili potrebbe rappresentare una delle fonti di finanziamento degli enti locali. Negli ultimi tempi si è assistito ad una certa convergenza di opinioni sulla opportunità del ricorso ad imposte patrimoniali; per esempio, l'ex ministro Gava ha proposto un'imposta sul patrimonio immobiliare, così come prima di lui avevano fatto Reviglio, Formica e Forte; l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) ha ipotizzato un prelievo commisurato al patrimonio netto delle società, e una proposta in tal senso è stata recentemente presentata da numerosi gruppi parlamentari alla Camera dei deputati. Analoghe posizioni sono state assunte dai sindacati e dalle organizzazioni del lavoro autonomo. Si tratta di ipotesi che, unificate, portano ad un prelievo generale sulla ricchezza, come quello da noi auspicato da anni, e su cui è possibile lavorare e trovare convergenze operative, nella consapevolezza che un'imposta sul patrimonio va vista essenzialmente come un prelievo integrativo dell'imposizione sul reddito, con finalità perequative e di incentivo ad un uso produttivo del capitale; vale a dire come un'imposta che incide sul reddito dei patrimoni, effettivo o potenziale, e da cui è

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possibile attendersi un gettito non trascurabile, ma sicuramente non decisivo;

g) soluzione del problema del finanziamento degli enti locali, assicurando da un lato la certezza di trasferimenti pubblici commisurati al gettito delle principali imposte erariali riscosse annualmente, e perequati in base alle effettive necessità degli enti locali; e, dall'altro, consentendo la possibilità di entrate aggiuntive sia in riferimento al gettito dell'imposta patrimoniale, che di altre imposte minori. In tale contesto, particolare attenzione andrà dedicata alla possibilità di far ricorso liberamente ad imposte locali speciali a fini di controllo dell'inquinamento, della congestione, eccetera;

h) la repressione e il controllo dell'evasione rappresentano un obiettivo strategico irrinunciabile; tuttavia va chiarito che si tratta in questo caso principalmente di un compito di governo, più che del risultato di una attività legislativa; le proposte legislative che è possibile avanzare in proposito riguardano essenzialmente i criteri di determinazione forfettaria del reddito per i contribuenti minori, e ipotesi di razionalizzazione e semplificazione legislativa e di più consapevole utilizzazione delle informazioni già disponibili.

Le ipotesi di riforma sopra enunciate, se accolte, consentirebbero di accrescere strutturalmente il carico fiscale di due o tre punti di PIL, e di risolvere un'importante questione nazionale che crea tensioni, polemiche, ingiustizie, inefficienze non più sopportabili, e che rende impossibile manovrare la leva fiscale in caso di necessità. Per questi motivi la sinistra di opposizione ritiene pregiudiziale ed irrinunciabile la riforma fiscale come premessa logica e politica per lo stesso risanamento della finanza pubblica: nessuna ipotesi di risanamento finanziario dal lato della spesa pubblica sarà possibile senza affrontare e risolvere contestualmente la questione fiscale; se è vero che occorre accrescere la pressione tributaria, è anche opportuno dichiarare subito con chiarezza che da sinistra ci si opporrà ad ogni ipotesi di aumento delle imposte che non avvenga nel

contesto di una più generale revisione del sistema fiscale.

Una riforma di tale portata non può che essere realizzata per gradi, con più interventi successivi. Ed infatti le origini della presente proposta vanno ricercate in una serie di progetti di legge già presentati negli anni passati; si tratta degli atti Camera numeri 4001, 4523 della IX legislatura e n. 521 della X legislatura, tutti orientati all'allargamento della base imponibile del prelievo, alla riduzione delle aliquote marginali, e a realizzare l'obiettivo della neutralità nella tassazione dei redditi da capitale che è assolutamente irrinunciabile in un sistema fiscale basato sull'imposta sul reddito. L'attuale proposta tuttavia si caratterizza per un ben più deciso passo in avanti sulla strada della razionalizzazione del nostro sistema di imposizione diretta, in quanto realizza un incremento sostanziale della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (in cui vengono inclusi tutti i redditi di capitale) che consente e rende accettabile una forte riduzione delle aliquote marginali più elevate. Essa inoltre si collega logicamente all'ipotesi - già avanzata - in tema del trasferimento del prelievo dai contributi sociali alle imposte sui consumi (atto Camera n. 1026 della X legislatura), e dimostra come una revisione dell'IRPEF sia possibile, senza riduzioni di gettito (anzi incrementando in misura sostanziale le entrate), operando all'interno delle sole imposte dirette e quindi lasciando libere le possibilità di manovra relative alle imposte indirette per la fiscalizzazione dei contributi sociali e per la riduzione del disavanzo, così come intatte rimarrebbero le possibilità di riduzione del *deficit* pubblico derivanti da eventuali recuperi di evasione, e da ulteriori estensioni delle basi imponibili delle imposte sia dirette che indirette.

La presente proposta - come si è già ricordato - non esaurisce le necessità e le possibilità di una revisione dei criteri di determinazione del reddito di impresa, ivi compresa l'indicizzazione di alcune importanti poste di bilancio. Il completamento dell'ipotesi di riforma qui prospettata nelle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sue linee generali consentirebbe anche una ulteriore riduzione delle aliquote dell'Irpef, e quindi di quella dell'Irpeg, che nel nostro sistema è posta al livello di quella massima dell'Irpef.

Il presente disegno di legge si articola in cinque capi e trentaquattro articoli.

L'articolo 1, comma 1, contiene una rielaborazione dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e quindi una completa e accurata classificazione dei redditi di fonte patrimoniale incluse le plusvalenze, gli interessi dei titoli pubblici, i proventi dei fondi comuni di investimento, eccetera. Vengono coerentemente inclusi nel reddito di capitale sia i frutti di un prestito o di un titolo di credito, sia i proventi derivanti dalla loro negoziazione (quali ad esempio la plusvalenze); conseguentemente si propone di abolire, essendo divenute superflue, le norme sulla tassazione di alcune delle medesime plusvalenze come redditi diversi.

Al comma 2 dell'articolo 1 viene introdotta una definizione dei valori mobiliari simili alle azioni, che completa quella attualmente già prevista nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per i titoli simili alle obbligazioni.

I commi 3 e 4 sono funzionali alla realizzazione dell'obiettivo di considerare reddito da capitale le plusvalenze e gli interessi su mutui fatti alle cooperative dai loro soci, eliminando i regimi di favore oggi previsti.

L'articolo 2 riscrive l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativo alla determinazione del reddito da capitale, stabilendo il principio della indicizzazione degli interessi, dei redditi ad essi assimilabili e dei redditi a formazione pluriennale (plusvalenze, eccetera). A tal fine si stabilisce in via generale il principio della tassabilità della eventuale differenza positiva tra il capitale nominale investito, aumentato degli interessi nominali percepiti, e lo stesso capitale aumentato della variazione dell'indice dei

prezzi nel periodo di possesso. Così in presenza di un investimento di 100, di un tasso di interesse nominale del 7 per cento e di un tasso di inflazione del 5 per cento, risulterebbe tassabile la differenza tra: $(100 + 7) - (100 + 5) = 107 - 105 = 2$.

La norma tuttavia si preoccupa di indicare dei meccanismi di applicazione del criterio generale più semplici ed adatti a gestire situazioni specifiche. Per esempio, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 considera i depositi e le obbligazioni con tasso di interesse nominale prestabilito, per i quali è previsto che il reddito tassabile risulti da un abbattimento percentuale del reddito nominale, determinato, in riferimento all'esempio precedente, moltiplicando 7 (gli interessi nominali) per $(1 - 0,05/0,07) = (0,2857...)$. È facile verificare che il risultato finale è identico (2), senza che in questo caso sia necessario rivalutare il capitale investito, essendo sufficiente operare sul tasso di interesse nominale e il tasso di variazione dei prezzi, grandezze ambedue note.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 considera l'ipotesi di interessi attribuiti periodicamente (cedole), ipotesi in cui il riferimento ad un eventuale tasso di interesse nominale avrebbe ben poco significato in quanto il titolo viene di norma acquistato ad un prezzo diverso dal valore nominale. In tal caso la percentuale di abbattimento opera esattamente come nel caso precedente salvo la necessità di calcolare il tasso di interesse come rapporto tra i redditi percepiti e il costo di acquisizione del titolo (ambedue grandezze note al soggetto incaricato del pagamento).

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 42 prende in considerazione l'ipotesi di un titolo di valore 90 che dà diritto alla restituzione di una somma di 100; si tratta del caso in cui l'interesse viene attribuito per differenza tra prezzo di sottoscrizione e valore di rimborso (per esempio buoni ordinari del Tesoro). In questo caso, se il tasso di inflazione è del 5 per cento, il reddito imponibile dovrebbe derivare dalla differenza tra 100 e $90 \times 1,05 = 94,5$: esso risulterebbe quindi pari a 5,5. Applicando

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

invece il criterio dell'abbattimento percentuale, il provento nominale di 10 (= 100 - 90) dovrebbe essere ridotto di una percentuale pari a $(1 - 0,05/0,111) = 0,45$, fornendo quindi egualmente il reddito imponibile di 5,5. In questo caso il tasso di interesse dell'11,1 per cento dovrebbe essere calcolato in base al rapporto $(100 - 90) : 90 = 0,111$, anche in questo caso si tratta di grandezze note al soggetto incaricato del pagamento.

Infine, la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 42 prevede il caso in cui i proventi siano sia del tipo di quelli considerati sotto le lettere *a*) e *b*) del medesimo comma che di quelli considerati sotto la lettera *c*); in tal caso il diritto all'indicizzazione spetta per l'uno o per l'altro tipo di provento. Infatti nell'ipotesi di un titolo emesso a 94 e che dà diritto alla restituzione di 100, ed inoltre ad una cedola di 5, in presenza di un tasso di inflazione del 4 per cento, l'indicizzazione implica sul piano logico l'imponibilità di $(100 + 5) - (94 \times 1,04) = 105 - 97,76 = 7,24$.

Ma l'identico risultato si può ottenere abbattendo la differenza tra 100 e 94 (6) di una percentuale pari a $(1 - 0,04/0,063)$ dove $0,063... = (100 - 94) : 94$, e aggiungendo al risultato così ottenuto (2,24), la cedola di 5; o viceversa abbattendo l'interesse nominale di 5 di una percentuale pari a $(1 - 0,04/0,053...)$, dove $0,053... = 5/94$, e aggiungendo al risultato così ottenuto (1,24) la differenza tra 100 e 94, cioè 6.

Come si vede le possibilità di una indicizzazione precisa sono diverse e di non difficile applicazione; in tutti i casi essa può essere realizzata mediante un semplice abbattimento percentuale del guadagno nominale che dipende dal tasso di inflazione e da quello di interesse, ambedue noti, il primo in base ad un apposito decreto ministeriale (previsto al comma 10 del nuovo testo dell'articolo 42), e il secondo in base agli elementi relativi al valore mobiliare trattato. In sostanza, per quanto le procedure indicate possano apparire inusuali o di complessa comprensione per i non economisti, per gli operatori si tratterà semplicemente di «aggiustare» alcuni programmi di un calcolatore già in funzione.

Qualora il risultato dell'indicizzazione risulti negativo (in perdita) può effettuarsi una compensazione con i redditi da capitale dell'anno precedente e dei due successivi.

I commi da 4 a 6 del nuovo testo dell'articolo 42 prevedono l'indicizzazione e i criteri di imponibilità delle plusvalenze. Anche in questo caso le minusvalenze (anch'esse indicizzate) possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo da capitale dell'anno, dei due anni successivi e dell'anno precedente, a condizione che il contribuente abbia dichiarato il relativo ammontare nelle dichiarazioni dei redditi di ciascun anno, rinunciando così all'anonimato. Come è evidente tale rinuncia è un requisito tecnico necessario alla possibilità di realizzare la compensazione.

I commi da 6 a 8 del nuovo articolo 42 disciplinano l'imponibilità in capo alle persone fisiche titolari delle quote di fondi di investimento o di gestioni collettive o individuali dei redditi relativi. Anche in questo caso è prevista l'indicizzazione a fini fiscali della quota di acquisto del fondo, o dell'ammontare monetario della somma data in gestione, e viene altresì previsto un incentivo consistente in un abbattimento (di un decimo) delle plusvalenze realizzate in modo da favorire una gestione professionale dei risparmi individuali e una opportuna canalizzazione degli stessi. Si ipotizza altresì che l'incentivo possa essere transitorio e quindi eliminato una volta che fondi e gestioni si fossero pienamente e compiutamente affermati nel nostro Paese.

Il comma 3 dell'articolo 42 disciplina i criteri di imponibilità e di indicizzazione dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

Il comma 10 dell'articolo 42 indica i criteri per l'emanazione del decreto ministeriale che contiene le variazioni degli indici dei prezzi, su base mensile, in base ai quali effettuare l'indicizzazione. Gli indici da utilizzare sono quelli effettivi, relativi alle variazioni dei prezzi al consumo, integrati da apposite previsioni per il mese in corso e quello successivo basate sul reale andamento dell'indice dei prezzi. Man ma-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no che gli indici relativi ai singoli mesi diventano noti, essi vengono sostituiti alle previsioni mensili dell'indice previsionale in modo da avvicinarlo per quanto possibile alle reali variazioni dei prezzi intervenute, senza che tali aggiustamenti comportino rettifiche per quanto riguarda le ritenute già applicate in base all'indice previsionale. Il funzionamento dell'indice risulta dalla tavola 1 allegata alla presente relazione. In sostanza, posto pari a 100 l'indice dei prezzi del mese di dicembre dell'anno precedente a quello di inizio dell'applicazione del meccanismo di indicizzazione, il decreto ministeriale dovrà inizialmente stabilire i tassi di incremento attesi dei prezzi per i mesi di gennaio e febbraio (nell'esempio 0,5 per cento e 0,3 per cento rispettivamente); entro il 20 febbraio, inoltre, essendo ormai noto il tasso di incremento dei prezzi al consumo di gennaio (0,06 per cento), l'indice previsionale complessivo viene portato da 100,5 a 100,9 (= 100,6 *effettivo* + e 0,3 *previsto*), e contestualmente viene stabilito l'incremento previsionale dei prezzi in marzo, e così via.

I commi 11, 12 e 13 della nuova versione dell'articolo 42 ripetono concetti e formulazioni già esistenti nella attuale legislazione.

Il comma 2 dell'articolo 2 della proposta elimina una fonte di erosione escludendo l'abbattimento del 60 per cento dell'ammontare delle rendite ove esse siano state costituite con somme non assoggettate ad imposizione, al fine di evitare salti di imposta.

Il comma 3 esclude la applicabilità dell'Ilor agli interessi derivanti da ritardata corresponsione di redditi di lavoro.

I commi 4 e 5, infine, prevedono che i redditi a formazione pluriennale (plusvalenze, proventi derivanti dal riscatto di quote di fondi, eccetera) siano assoggettati all'Irpef col sistema della tassazione separata, applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito del contribuente aumentato del valore medio del reddito a formazione pluriennale, in questo modo si limitano le possibilità concrete di salti da uno scaglione di imposta ad un altro.

Il sistema di indicizzazione previsto nella presente proposta si applica esclusivamente ai redditi percepiti dalle persone fisiche al di fuori dall'esercizio di attività di impresa; questa soluzione va intesa come transitoria in quanto i proponenti ritengono che i redditi da capitale dovrebbero essere indicizzati - a regime - anche se percepiti da imprese. In ogni caso, gli articoli 3 e 4 disciplinano le modalità di riscossione delle ritenute sui redditi da capitale, tenendo presente che qualora il soggetto percepisca tali redditi nell'esercizio di impresa, e non abbia quindi diritto all'indicizzazione, la ritenuta d'acconto che normalmente è fissata al 26 per cento, cioè pari all'aliquota marginale più bassa dell'Irpef (escludendo la prima del 10 per cento che si applica solo ai redditi fino a 8 milioni di lire) viene ridotta alla metà, al fine di evitare possibili rimborsi. È inoltre previsto che qualora il contribuente voglia mantenere l'anonimato possa optare per una ritenuta « secca » del 46,381 per cento (pari alla somma di Irpeg e Ilor, o alla applicazione dell'aliquota massima dell'Irpef e dell'Ilor), sempre riferita al rendimento reale: in altre parole all'anonimato corrisponderebbe un costo fiscale, mentre gli interessi dell'erario sarebbero comunque garantiti dal pagamento dell'imposta con la massima aliquota ipotizzabile (articolo 3).

Da un punto di vista tecnico l'aspetto più rilevante consiste nello stabilire che la ritenuta venga operata dagli intermediari che sono normalmente i soggetti che provvedono alla riscossione e al pagamento dei redditi da capitale, e dagli emittenti esclusivamente nei casi in cui gli interessi e gli altri proventi siano da essi distribuiti direttamente a persone fisiche, senza l'interposizione di intermediari.

L'articolo 4 disciplina altresì le modalità con cui gli intermediari dovrebbero effettuare le ritenute sui guadagni di capitale; la formulazione proposta riprende, aggiornandola, un'ipotesi avanzata nel 1955 nell'articolo 17 di un disegno di legge presentato dai ministri Tremelloni e Vanoni, che già allora prevedeva idonee modalità di controllo per tutti gli intermediari finanziari.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La proposta fu poi approvata con la legge 5 gennaio 1956, n. 1, ma l'articolo 17 non fu accolto dal Parlamento a causa della forte opposizione degli ambienti interessati. È interessante osservare che pur essendo trascorsi oltre trent'anni da quella vicenda i problemi attuali rimangono sostanzialmente gli stessi; tuttavia, dai progressi economici, culturali e tecnologici intervenuti, appare evidente come obiezioni molto diffuse sulla possibilità tecnica di realizzare una imposizione dei guadagni di capitale, appaiono sostanzialmente prive di fondamento.

All'articolo 5, comma 1, si prevede l'esenzione da ogni imposta degli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche indicizzate e con rendimenti reali non superiori al 2,5 per cento, emesse nei cinque anni successivi alla data di approvazione del presente disegno di legge, al fine di favorire la riduzione del costo del debito pubblico, ed eventuali operazioni di consolidamento volontario del debito stesso.

Si prevede inoltre, ai commi 2 e 4 dell'articolo 5, che le nuove norme si applichino esclusivamente alle nuove emissioni obbligazionarie e ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento, o da gestioni fiduciarie percepite a partire dal periodo di gestione successivo a quello di entrata in vigore del nuovo regime.

Il capo II riguarda misure relative alle aliquote e ad alcuni elementi strutturali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dell'imposta locale sui redditi (Ilor) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg). In sintesi: all'articolo 7 si modificano le aliquote dell'Irpef, riducendole a 4, e prevedendo un'aliquota massima del 39 per cento. La riduzione delle aliquote più elevate è resa possibile, nel nostro sistema, dal consistente allargamento della base imponibile dell'Irpef che consentirebbe un recupero di gettito sostanzialmente a carico degli stessi soggetti che beneficerebbero delle minori aliquote marginali, con probabili effetti di aumento di incidenza media (e quindi della progressività), ma di contemporaneo stimolo alla produzione e riduzione degli incentivi al-

l'evasione. È previsto altresì un adeguamento delle detrazioni dell'Irpef (comma 2 dell'articolo 7). Quando fu presentato il disegno di legge n. 1329 della X legislatura, si calcolò che nel 1989 il costo della manovra in termini di competenza assoluta sarebbe stato valutato in circa 8.000 miliardi di lire, di cui 5.000 nello stesso 1989.

All'articolo 8, si prevede altresì una riduzione dell'Irpef del 2 per cento dell'imposta netta in modo da compensare il drenaggio fiscale verificatosi nell'anno; la riduzione si dovrebbe applicare in sede di conguaglio di fine anno, e quindi essa avrebbe effetti sul bilancio dell'anno successivo.

L'articolo 9, riprendendo ipotesi già avanzate in precedenti proposte di legge, prevede la possibilità di compensare crediti e debiti d'imposta Ilor-Irpef e Ilor-Irpeg.

L'articolo 10, contiene una ipotesi di consistente allargamento della base imponibile (oltre 5.000 miliardi) derivante da una rivalutazione dei coefficienti catastali dei fabbricati che verrebbero riportati, in termini reali, almeno ai livelli previsti nel 1984 al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema tributario. A tal fine si prevede la rivalutazione dei coefficienti catastali in misura non inferiore alla variazione dell'indice ISTAT del costo di un fabbricato residenziale e non superiore alle variazioni del PIL (la dinamica dei coefficienti catastali effettivamente intervenuta nel periodo considerato è stata inferiore anche a quella dell'indice dei prezzi al consumo). È evidente che il recupero in un solo anno dei ritardi accumulati in un lungo periodo è possibile soltanto nel contesto di una forte riduzione delle aliquote marginali come quella qui proposta.

Gli articoli 11 e 12 prevedono una variazione dell'aliquota dell'Irpeg che viene elevata al 39 per cento, vale a dire allo stesso livello di quella massima dell'Irpef, e in conseguenza vengono adeguate le norme collegate (relative al credito di imposta, e all'imposta di conguaglio). L'aumento dell'aliquota Irpeg non comporta un aggravio per le imprese in quanto esso viene compensato da una riduzione dell'aliquota del-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Ilor dal 16,2 per cento al 12,1 (articolo 13, comma 1) sicchè l'incidenza complessiva Irpeg più Ilor su 100 lire sarà: $12,1 + 39 (1 - 0,121) = 12,1 + 34,281 = 46,381$, vale a dire sostanzialmente la stessa di oggi (46,368). L'incremento dell'aliquota Irpeg, d'altra parte, rappresenta un vantaggio per le società per quanto riguarda le possibilità di riporto in avanti di eventuali perdite.

La riduzione dell'Ilor rappresenta viceversa un vantaggio netto per le imprese non societarie (circa 1.600 miliardi di competenza assoluta), così come la rivalutazione dei limiti di deducibilità ai fini dell'assoggettamento dell'imposta dei redditi agrari e d'impresa che da 6 e 12 milioni rispettivamente, vengono portati a 10 e 20 milioni.

Infine sempre nel capo II, l'articolo 14 stabilisce che l'attuale imposta sostitutiva sugli interessi dei mutui bancari rimanga in vigore con aliquote via via minori di quelle attuali (15 per cento nel 1993, 10 per cento nel 1994, 5 per cento nel 1995 e 0 per cento nel 1996), in modo da compensare la inevitabile perdita di gettito sui depositi con l'aumento di gettito derivante dalla tassazione di titoli di Stato attualmente esenti, man mano che verranno a scadenza le passate emissioni.

Il capo III della proposta affronta (agli articoli 15, 16, 17, 18) un problema di grande rilievo sia dal punto di vista delle necessità di gettito per l'erario che da quello dell'equità tra contribuenti che percepiscono redditi di diversa natura.

La legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria prevede, all'articolo 10, secondo comma, n. 7, che «... Potrà provvedersi alla perequazione fra i diversi sistemi di riscossione mediante l'applicazione di abbuoni o di interessi» alle imposte versate dai contribuenti. Il legislatore della riforma era quindi pienamente consapevole della disparità di trattamento che si sarebbe potuta creare tra contribuenti che pagano l'imposta per ritenuta alla fonte mese per mese, o in occasione dell'emissione delle fatture e del successivo pagamento, e i contribuenti che versano l'imposta in occasione della

presentazione della dichiarazione dei redditi, e al momento del pagamento dell'acconto nel mese di novembre; e indicava altresì le modalità tecniche idonee a risolvere questo problema.

Da un punto di vista tecnico, l'equiparazione del trattamento fiscale delle due categorie di contribuenti può essere assicurata in diversi modi. Si potrebbe prevedere, per esempio, l'estensione anche ai redditi non da lavoro dipendente del sistema di versamento mese per mese; tuttavia ragioni di carattere amministrativo e gestionale, valide sia per il fisco che per i contribuenti, sconsigliano l'adozione di questo sistema. Per lo stesso motivo non si è ritenuto di proporre un metodo trimestrale di versamenti imperniato su quattro pagamenti da effettuare a febbraio, maggio, agosto e novembre, e tale quindi da consentire una perfetta compensazione dei vantaggi e svantaggi derivanti da anticipazioni e posticipazioni dei versamenti.

In verità la soluzione più semplice e razionale, se non si considera opportuno concedere abbuoni di imposte per i redditi di lavoro dipendente, consisterebbe nel consentire al contribuente che percepisce redditi di altra fonte la facoltà di effettuare entro il mese di giugno di ciascun anno il pagamento dell'intera imposta dovuta per l'anno in corso, e di stabilire un interesse sulle maggiori cifre eventualmente non versate, tale da compensare il guadagno di cui in ogni caso egli beneficerebbe in virtù del ritardato pagamento. Decidere di versare o meno l'imposta entro il sesto mese dell'anno risulterebbe così il risultato di un calcolo economico soggettivo, mentre l'uguaglianza di trattamento tra i contribuenti sarebbe tutelata dalla previsione del pagamento di un interesse sui pagamenti eventualmente ritardati, di entità idonea ad annullare il beneficio di fatto goduto su ogni eventuale posticipazione di versamento. L'obiezione più frequente a questa ipotesi è che i contribuenti, non conoscendo esattamente a fine giugno l'entità del loro reddito nell'anno, non sarebbero in grado, anche volendo, di versare l'ammontare dovuto e sarebbero tuttavia costretti a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pagare un interesse sulle somme non versate, cosa che sarebbe - secondo questo modo di vedere - ingiustificata.

In verità così non è perchè, indipendentemente dalle possibilità di esatta previsione o di errore da parte dei contribuenti, ogni posponimento di versamento, consapevole o meno, perseguito o involontario, determina comunque un guadagno (interesse) ingiustificato per il contribuente che sarebbe giusto acquisire al fisco, in modo da ristabilire la parità di trattamento con i contribuenti soggetti a ritenuta alla fonte.

Una soluzione secondo le linee indicate fu prospettata nel corso della discussione sulla legge finanziaria 1984 da un emendamento (il 4.01) dei deputati Visco e Bassanini, discusso nella seduta del 16 dicembre 1983, e ritirato su invito del ministro Visentini che, pur affermando di condividere la soluzione prospettata, sottolineò tuttavia la necessità di alcuni approfondimenti tecnici, impegnandosi a proporre entro poco tempo una soluzione definitiva. Ciò non è avvenuto e la questione venne riproposta nelle proposte di legge 3095 e 3948 della IX legislatura e viene ancora una volta affrontata nel presente disegno di legge, il quale tuttavia non adotta la soluzione tecnica appena descritta sia perchè, per i motivi appena ricordati, non pochi contribuenti non ne comprenderebbero le finalità e l'ispirazione logica, sia perchè non sembra opportuno al momento attuale concentrare in un unico versamento, a ridosso del pagamento a saldo del mese di maggio, l'intera imposta dovuta nell'anno.

Si è preferito quindi, con il presente disegno di legge, indicare una soluzione diversa (articolo 15), anche se sostanzialmente equivalente a quella sopra descritta, nell'ipotesi in cui il reddito imponibile risultasse costante nel tempo. La soluzione consiste nell'introdurre due versamenti di acconto commisurati all'imposta effettivamente versata nelle ultime dichiarazioni presentate: un primo acconto, facoltativo, pari ai 5/12 dell'imposta dovuta in base all'ultima dichiarazione presentata andrebbe effettuato entro la fine del mese di

febbraio di ciascun anno; un secondo acconto, pari ai 10/12 dell'imposta dovuta per l'anno precedente quale risulta dalla dichiarazione dovuta nel mese di maggio, da effettuare nel mese di settembre al netto della somma versata a titolo di primo acconto.

Qualora i contribuenti versassero effettivamente l'imposta secondo i criteri indicati, si verificherebbe una posticipazione di un mese dei versamenti dovuti per il mese di gennaio, esattamente compensata dall'anticipo a settembre del versamento relativo al mese di ottobre, mentre l'anticipo dei versamenti relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio (di uno, due e tre mesi, rispettivamente) sarebbe esattamente compensato dal rinvio a settembre del pagamento dell'imposta dovuta per giugno, luglio e agosto.

La tavola 2, allegata alla relazione aiuta a comprendere la logica della proposta: come è ovvio nessun ritardo o anticipo nei pagamenti si verificherebbe nei due mesi (febbraio e settembre) nei quali vengono effettuati i versamenti di acconto.

È evidente come, data l'ipotesi di costanza del reddito nel tempo (e anche nei due anni precedenti), guadagni e perdite derivanti da un anticipo o una posticipazione dei versamenti dell'imposta rispetto alla cadenza mensile dei guadagni si compenserebbero esattamente per i primi dieci mesi dell'anno.

Poichè il primo versamento di acconto (che, come risulta dal prospetto precedente, comporterebbe la posticipazione di un mese e l'anticipo di tre mesi dei versamenti di imposta) non è obbligatorio, l'articolo 15, comma 3, prevede che, qualora esso non sia stato effettuato o risulti inferiore ai 5/12 dell'imposta indicata nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la differenza tra le somme versate a titolo di secondo acconto e quelle effettivamente versate a titolo di primo acconto, sia maggiorata del 4 per cento a titolo perequativo, come indicato dall'articolo 10, secondo comma, n. 7, della legge n. 825 del 1971, contenente la delega legislativa per la riforma tributaria. La maggiorazione del 4

per cento equivale all'applicazione di un tasso di interesse annuo di circa il 10 per cento.

Va ancora osservato che la somma dei due acconti previsti rappresenta l'83,3 per cento dell'imposta complessiva pagata nell'anno precedente (anzichè il 92 o 95 per cento attuale). In tal modo si cerca di ridurre le difficoltà derivanti dalla necessità di prevedere con esattezza l'ammontare degli incassi negli ultimi due mesi dell'anno, difficoltà che potrebbero determinare, ed attualmente determinano, un eccesso di versamento in acconto per alcuni contribuenti, che si tradurrebbe successivamente nella richiesta di rimborsi in sede di dichiarazione. La riduzione dell'entità dell'acconto risulta ovviamente ampiamente compensata in termini di gettito dall'anticipo dei versamenti. Va tuttavia notato che, nella maggior parte dei casi, il pagamento nell'anno dei 10/12 dell'imposta dovuta per l'anno precedente rappresenta comunque un vantaggio per i percettori di questi redditi rispetto ai titolari di redditi che subiscono la ritenuta alla fonte. Un ulteriore vantaggio deriva dall'ipotesi di costanza nel tempo del reddito dichiarato su cui, come si è ricordato, si basa il meccanismo proposto, dal momento che - come è ovvio - il reddito guadagnato tende mediamente a crescere di anno in anno.

Gli articoli 16 e 17 estendono il meccanismo di anticipi proposto anche all'imposta locale sui redditi e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

L'articolo 18 indica i limiti minimi per i versamenti di acconto, che vengono stabiliti di entità eguale a quella prevista dalla legislazione attualmente in vigore.

L'attuazione della proposta consentirebbe una minore spesa permanente in termini di interessi di quasi 2.000 miliardi nel primo anno, cui si aggiungono una serie di incrementi *una tantum* del gettito (quasi 5.000 miliardi nel primo anno) derivanti dalla garanzia (oggi del tutto assente) che i versamenti ammonteranno all'83 per cento di quelli dovuti, invece del 65-75 per cento attuale, pur in presenza di acconti dal 95 al 98 per cento, e dall'anticipo del versamento

d'acconto di due mesi, da novembre a settembre.

Infine l'articolo 19 estende e razionalizza la decisione del Governo di anticipare i versamenti IVA dal giorno 5 del secondo mese successivo al giorno 22 del mese successivo. L'articolo 19 porta tale data al 20 del mese successivo per tutti i contribuenti (anche trimestrali), ma consente di continuare ad effettuare i versamenti secondo le scadenze abituali e senza incorrere in sanzioni, a condizione di pagare un interesse dell'1 per cento dell'imposta dovuta a titolo di ritardato pagamento. La soluzione proposta è simile a quella applicata per le imposte dirette, anche se meno precisa. Infatti va tenuto presente che il versamento effettuato il giorno 5 del secondo mese successivo a quello di contabilizzazione comporta un vantaggio finanziario medio di cinquanta giorni per i contribuenti IVA mensili e di ottanta giorni per i trimestrali.

Il capo IV affronta una questione di notevole rilievo pratico e che è anche diventata popolare ed oggetto di dibattito pubblico dopo che essa fu formalmente posta dalla opposizione mediante la presentazione di emendamenti alla legge finanziaria 1988 ed accolta, almeno in via di principio dal Governo. Si tratta di criteri di imponibilità e/o deducibilità di un complesso di spese sostenute da imprese o lavoratori autonomi e che hanno caratteristiche di consumo diretto da parte dell'imprenditore (o di suoi dipendenti) e del lavoratore autonomo, o di retribuzione a favore dei dipendenti, che non di costi di produzione veri e propri. La materia è disciplinata, con una certa prudenza, negli articoli da 20 a 26 della proposta.

L'articolo 20, al comma 1, limita la deducibilità delle somme erogate a titolo previdenziale dai datori di lavoro a favore dei dipendenti, ai casi in cui l'ente o cassa percipiente sia soggetto all'imposta sulle persone giuridiche. Così facendo il vantaggio dell'esenzione iniziale permarrrebbe, ma gli interessi e gli altri proventi prodotti da tale reddito esente sarebbero assoggettati regolarmente ad imposizione, attenuando

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

uno dei vantaggi meno giustificati oggi presenti nella legislazione fiscale italiana e che non trova giustificazione logica in un sistema di imposizione del reddito (quale, nonostante tutto, continua ad essere quello italiano), nè riscontro nella normativa di altri Paesi.

Il comma 2 elimina la possibilità di deduzione fiscale delle polizze assicurative sanitarie a favore dei dipendenti, del tutto ingiustificata in un sistema che prevede non solo l'assistenza sanitaria generale e gratuita, ma anche la piena deducibilità in sede Irpef delle spese specialistiche, di ricovero, eccetera.

Il comma 3 riconduce nei limiti della prassi corrente e della ragionevolezza alcune ipotesi in cui erogazioni del datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. In primo luogo le erogazioni a favore di categorie di dipendenti dovranno essere di modico valore (mentre nel testo attuale non sono previsti limiti) ed i sussidi occasionali dovranno essere legati a gravi necessità personali o familiari del dipendente.

Nel comma 4 viene ribadito il criterio secondo cui i beni o i servizi prestati al dipendente devono essere valutati al costo per il datore di lavoro, ma una variazione consiste nell'eliminazione dell'inciso secondo cui si dovrebbe trattare di «costo specifico», dovendosi quindi includere nel costo tutte le componenti che concorrono a formarlo ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera b), del più volte citato testo unico delle imposte dirette del 1986; inoltre, per evitare facili elusioni attraverso la fissazione di un corrispettivo nominale, si ribadisce l'applicabilità della norma in esame anche nel caso in cui esista un corrispettivo, ma esso sia inferiore al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Nell'articolo 21 si propone di limitare le detrazioni dal reddito professione alle spese per la fruizione dell'immobile. È quindi del tutto implicita la deducibilità dei canoni di locazione per i beni destinati all'esercizio dell'arte o della professione, ad esclusione dei canoni di locazione finanziaria i quali rappresentano economicamente una forma

di acquisto dell'immobile e non devono essere perciò deducibili. Conseguentemente la deduzione dal reddito di lavoro autonomo è limitata alla rendita catastale dell'immobile, concessa anche a chi lo utilizza attraverso contratti di locazione finanziaria, non essendo perciò titolare del relativo reddito fondiario. Sono state conseguentemente modificate le norme dell'articolo 40 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per considerare redditi fondiari anche quelli degli immobili adibiti esclusivamente all'attività professionale; apparentemente ne deriva una partita di giro nel senso che il reddito fondiario dell'immobile viene controbilanciato dalla deduzione dal reddito di lavoro autonomo, ma agli effetti dell'Ilor il reddito fondiario continuerà ad essere tassato autonomamente.

Il rischio che i professionisti presentino come spese di produzione del reddito esborsi concernenti consumi privati mal si presta ad essere combattuto con limiti predeterminati di deducibilità (quali quelli attualmente esistenti per talune categorie di spese) in quanto, in tal modo si finiscono per penalizzare categorie di professionisti per cui l'effettuazione di trasferte fa parte del modo ordinario di espletamento dell'attività. In luogo delle soglie forfettarie di deducibilità l'articolo 21, commi 5 e 6, introduce un sistema di rimborso integrale di tutte le spese per cui sia dimostrabile un collegamento con un incarico artistico o professionale svolto fuori dal comune sede di lavoro. Ove il cliente sia un soggetto obbligato ad operare le ritenute alla fonte il rimborso delle spese in esame è consentito anche direttamente da parte del sostituto d'imposta, mentre in caso contrario sarà il lavoratore autonomo a provvedere alla deduzione. L'uso dell'autovettura propria per una specifica trasferta sarà valutato in base a tariffe chilometriche emanate dal Ministero delle finanze (si ricordi che la detrazione di quote d'ammortamento per le autovetture o di spese relative al loro impiego è in generale esclusa).

L'articolo 22 pone alcuni limiti alla deducibilità di spese che, pur essendo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

connesse a trasferte del dipendente, si prestano a dissimulare vere e proprie spese di rappresentanza o di consumo personale. Peraltro si è ritenuto più opportuno disincentivare tali spese attraverso l'ineducibilità in capo al datore di lavoro piuttosto che attraverso la tassazione in capo al lavoratore, la quale scatterà solo se si superano gli ordinari limiti di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

L'articolo 22 identifica, inoltre, analiticamente, per i vari tipi di spese, alcuni limiti oltre i quali tali spese diventano ineducibili per il datore di lavoro. La modifica tende anche a disincentivare le erogazioni di reddito a dipendenti e soci sotto forma di interessi a tasso agevolato, stabilendo che la differenza tra il tasso applicato al dipendente e quello ufficiale di sconto concorre a formare il reddito della società: ciò sul presupposto che la società sarebbe riuscita ad ottenere, sulle relative somme, quantomeno un rendimento pari al tasso ufficiale di sconto.

L'articolo 23 adegua le norme in materia di plusvalenze e minusvalenze al nuovo regime di ineducibilità dei costi relativi ai beni di cui al successivo articolo 27.

Il comma 1 dell'articolo 24 corrisponde, in materia di reddito d'impresa, all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, impedendo la deduzione dal reddito di talune spese, sia sotto forma di quote di ammortamento che sotto forma di canoni di locazione finanziaria; si tratta di spese relative a beni frequentemente utilizzabili in modo promiscuo per fini imprenditoriali e per fini personali e dove la possibilità di controllo analitico sull'effettiva utilizzazione è pressochè impossibile. Peraltro nello stesso comma si consente, entro un limite correlato all'importo dei ricavi, la deduzione delle quote di ammortamento e delle spese per l'impiego di autovetture non eccedenti una dignitosa potenza fiscale.

L'articolo 25 introduce un preciso limite quantitativo alla deduzione delle spese di rappresentanza, finora improntata ad incerte valutazioni caso per caso, ed identifica

alcune spese da considerarsi in ogni caso tali, mentre esclude dal novero delle spese di rappresentanza ineducibili quelle relative a beni di interesse storico e artistico.

L'articolo 26 riproduce nelle grandi linee l'attuale articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le principali innovazioni riguardano l'estensione dell'ineducibilità dell'IVA sugli acquisti alle prestazioni di manutenzione e di riparazione concernenti autovetture ed altri beni già indicati nello stesso articolo 19. Inoltre viene esclusa la detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni destinati ad essere ceduti a fini promozionali o di liberalità.

Il capo V contiene, infine, numerose norme il cui obiettivo è quello di estendere la base imponibile delle imposte, eliminando alcune possibilità di elusione e riducendo l'erosione e talune disparità di trattamento. L'articolo 28 integra la lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, evitando una evidente possibilità di elusione fiscale in relazione alla possibilità di detassare plusvalenze aziendali mediante la destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio della impresa, ma diverse dal consumo personale o familiare dell'imprenditore. L'articolo 29 riprende una proposta di revisione dei criteri di deducibilità delle spese per pubblicità avanzata dalla Sinistra indipendente e dal PCI già in occasione del dibattito sul testo unico della imposta sul reddito delle persone fisiche, e ripresentata con la proposta di legge n. 1567 della X legislatura. Infatti l'attuale normativa tributaria prevede di fatto un incentivo per la effettuazione di tali spese dal momento che nella determinazione del reddito di impresa esse possono essere integralmente dedotte nell'anno in cui vengono effettuate; le imprese quindi sono indotte a far ricorso a tali spese soprattutto in anni di elevati profitti al fine di ridurre l'imponibile fiscale e il debito di imposta. Si tratta di un incentivo in quanto, per sua natura, gran parte della spesa per pubblicità ha effetti promozionali che vanno al di là del singolo periodo di imposta. A rigore, infatti, solo le spese di pubblicità che hanno l'obiettivo e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'effetto di mantenere costante il livello di informazione del pubblico per un certo prodotto, già noto ed affermato, senza tendere ad un incremento delle vendite nè alla penetrazione in altri mercati, potrebbero essere considerate spese correnti e portate in deduzione nell'anno. Le conseguenze di tale incentivo fiscale sono evidenti nella diffusione e dimensione raggiunta dalle spese per pubblicità nel nostro Paese, e, come è noto, un eccesso di investimento in pubblicità può determinare distorsioni economiche rilevanti sia a livello della produzione che dei consumi individuali. La proposta non si limita tuttavia a prospettare l'allungamento dei tempi di deducibilità delle spese per pubblicità, ma prevede altresì un trattamento differenziato più favorevole, vale a dire la deducibilità immediata, delle iniziative pubblicitarie con finalità di restauro, manutenzione e conservazione delle opere d'arte e dei beni culturali, con l'obiettivo di dirottare parte della spesa pubblicitaria da utilizzazione di pura propaganda ad impieghi di elevata utilità sociale, stimolando un processo peraltro già in atto. L'effetto di una deducibilità in più anni delle spese per pubblicità sarebbe duplice: verrebbe innanzitutto scoraggiato il ricorso a campagne pubblicitarie decise in anni di elevati profitti aziendali col fine prevalente di ridurre l'imponibile fiscale e il debito di imposta, stimolando quindi un ricorso alla pubblicità più uniforme nel tempo; inoltre l'aggravio fiscale che deriverebbe dalla rateizzazione sarebbe transitorio per tutte le imprese che hanno progetti di investimento in pubblicità costanti nel tempo; per esse infatti si tratterebbe in sostanza di una anticipazione di imposta che verrebbe gradualmente riasorbita, ma che appare particolarmente consigliabile nell'attuale fase di difficoltà di bilancio.

L'articolo 30 riprendendo una proposta già avanzata in occasione della legge finanziaria del 1988, prevede che per le persone giuridiche il reddito dei terreni venga determinato in base ai costi e ricavi effettivi, e non più in base a catasto. Si tratta di una norma che indica una prospettiva di

intervento più generale, in un settore delicato come quello dell'agricoltura, in cui esistono oggettive necessità di sostegno, che tuttavia non sono soddisfatte in modo adeguato, selettivo e trasparente da una generale detassazione che viceversa crea oggi indebiti arricchimenti. L'indicazione contenuta nella norma di una discriminazione soggettiva (tra persone giuridiche) delle modalità di tassazione è lungi dall'essere pienamente soddisfacente. Tuttavia si tratta di un primo passo in una direzione che è urgente iniziare a percorrere con prudenza, ma anche con consapevolezza e determinazione.

L'articolo 31 prospetta una prima razionalizzazione delle modalità di imposizione dei trasferimenti immobiliari, rendendo da un lato permanente le misure della cosiddetta « legge Formica », e limitando, dall'altro, l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 2 per cento.

L'attuale riduzione al 2 per cento dell'aliquota IVA sulle costruzioni edilizie è infatti un esempio di come, dietro le formule sulla necessità di agevolare fiscalmente il « bene primario della casa », si nascondono anche distorsioni e privilegi ingiustificati. L'agevolazione si applica infatti oggi non solo agli immobili destinati ad abitazione principale, ma a qualsiasi immobile, anche adibito a seconda, terza o quarta casa. Nè si può sostenere che una simile distinzione sia troppo complicata, in quanto un diverso trattamento fiscale è applicato sin dal 1982 nel campo dell'imposta di registro. L'attuale situazione fiscale costituisce inoltre un incentivo all'acquisto di seconde case di nuova costruzione (mentre la più elevata misura dell'imposta di registro sui trasferimenti tra privati costituisce una remora alla mobilità e al riciclaggio del patrimonio edilizio esistente), agevolando di fatto l'impiego di risorse in beni di dubbia utilità sociale e causa di degrado ecologico, dal momento che il nostro Paese si caratterizza già oggi per un'anomala incidenza di residenze secondarie sul patrimonio edilizio esistente, in gran parte inutilizzate dagli stessi proprietari, e che danno luogo ad un mercato di locazioni stagionali che sfugge

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del tutto all'imposizione diretta. La proposta intende pertanto equiparare il trattamento fiscale degli acquisti immobiliari effettuati da privati a quelli effettuati da imprese di costruzione; l'equiparazione consiste nell'applicazione di un trattamento agevolato alle sole operazioni d'acquisto di abitazioni principali, applicando il regime ordinario alle altre.

L'articolo 32 tende ad eliminare una non trascurabile possibilità di elusione che oggi è aperta alle imprese che operano nel settore del tempo libero, riportando il significato letterale della norma alla sua ispirazione originaria.

L'articolo 33 e l'articolo 27 riguardano ambedue la materia delle fusioni.

L'articolo 27 modifica le condizioni di imponibilità degli avanzi di fusione. Attualmente infatti la distribuzione dell'avanzo di fusione non costituisce mai reddito, anche se talvolta l'avanzo di fusione trova causa in precedenti riserve di utili, imponibili in capo al socio in caso di distribuzione.

L'articolo 27 intende quindi limitare la possibilità di trasformare, attraverso le fusioni, riserve di utili tassabili per il percipiente in voci di bilancio equiparate al capitale in caso di distribuzione. Pertanto la intassabilità in capo al socio delle somme distribuite a fronte di avanzi di fusione viene limitata all'ammontare del capitale e dei fondi non tassabili in caso di distribuzione di cui era titolare la società estinta per effetto della fusione.

L'articolo 28 tende ad eliminare alcune possibilità di salti di imposta derivanti dalla mancata imposizione di plusvalenze. In particolare il comma 2 disciplina le cessioni che non danno luogo a plusvalenze in capo all'alienante, pur attribuendo costi fiscalmente riconosciuti per l'acquirente. Si tratta di un problema di notevole rilevanza pratica soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra società strettamente controllate e i soci delle stesse.

L'articolo 33, concernente i limiti al riporto delle perdite in caso di fusione, tende invece a razionalizzare organicamente le ipotesi in cui, a causa di una fusione, il riporto delle perdite confluisce

da un soggetto ad un altro. In primo luogo la norma elimina l'attuale confronto tra parametri eterogenei come le perdite pregresse ed il patrimonio netto. Ciò anche perchè non esistono razionali presunzioni in base alle quali la società fusa dovrebbe produrre in cinque anni un ammontare di redditi pari al proprio patrimonio netto di fusione.

La modifica si propone da un lato di eliminare la persistente possibilità di porre in essere operazioni dettate dalla finalità di trasferire le perdite e dall'altro di non penalizzare ipotesi in cui la fusione non provocherebbe comunque una compensazione tra redditi dovuti alla struttura di una delle società fuse e perdite pregresse dall'altra società. La proposta si muove infatti nell'ottica di consentire il riporto delle perdite di ciascuna società fusa solo per la parte di reddito della società risultante dalla fusione convenzionalmente attribuibile all'apporto di tale società al reddito dell'organismo risultante dalla fusione, secondo una logica simile a quella seguita in altri Paesi (per esempio negli Stati Uniti).

L'articolo 34, infine, indica una possibilità concreta e realistica di utilizzazione produttiva di informazioni già in possesso degli uffici.

Più precisamente si indica una possibilità di consistente recupero di evasione nel campo della imposizione degli immobili, settore nel quale, come è noto, essa è elevatissima ed è valutata pari ad almeno un terzo del reddito complessivo imponibile; poichè nel 1983, a causa dell'introduzione della SOCOF, furono per la prima (ed ultima) volta perforati i quadri interni al modello 740 relativi al reddito dei fabbricati (quadro B), esiste la possibilità tecnica di conoscere per ciascun comune, via e numero civico, quali immobili sono stati effettivamente dichiarati e da chi. Sarebbe quindi sufficiente un controllo fisico *una tantum* per eliminare una importante fonte di evasione. Il compito di effettuare il controllo è affidato dall'articolo 34 ai comuni cui spetterebbe anche il maggior gettito acquisito per effetto dei controlli (o delle dichiarazioni integrative dei contri-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

buenti). I contribuenti sarebbero così incentivati a dichiarare gli immobili precedentemente occultati al fisco, beneficiando altresì della possibilità della mancata applicazione di interessi e soprattasse, una volta pagate volontariamente le imposte dovute per l'intero periodo di possesso dell'immobile non dichiarato, eventualmente rateizzate in cinque anni.

Concludendo, la proposta prospetta un importante passo verso una vera riforma del sistema tributario italiano nella direzione di una maggiore uniformità ed equità del prelievo, rimanendo all'interno del sistema attuale dell'imposizione del reddito, ma rendendolo più razionale ed accettabile, e meno inquinato da demagogie e rincorse ad ottenere trattamenti di privilegio. La proposta prevede una riduzione delle aliquote, ma, attraverso l'estensione delle basi imponibili, dimostra come sia possibile non solo recuperare il gettito, ma anche accrescerlo, migliorando al tempo stesso la progressività reale del carico fiscale, pur avvicinando le aliquote medie e marginali dell'imposta sul reddito.

La proposta come si è già più volte osservato non esaurisce le possibilità di recupero di base imponibile erosa (soprattutto nel settore dell'agricoltura), nè quelle di riduzione delle possibilità di elusione, nè tanto meno quelle di possibile recupero di imposte evase. Ciò nonostante essa è in grado di liberare consistenti risorse utilizza-

bili per un incremento della pressione fiscale; infatti se si considera lo stanziamento in bilancio delle somme già destinate a finanziare gli sgravi dell'Irpef, si può agevolmente verificare come la manovra ipotizzata consentirebbe, a regime, la possibilità di aumentare la pressione fiscale di circa un punto di PIL (i dati relativi alle valutazioni del gettito sono riportati nella tabella che segue). Se a questo primo intervento ne seguissero altri nel settore dei redditi d'impresa, e in direzione di un ulteriore recupero di base imponibile erosa, e se le imposte indirette (e alcune tariffe) venissero portate a livelli più adeguati, il «rientro» dal disavanzo sarebbe di fatto realizzato. Va infine tenuto presente che, mentre da un punto di vista logico l'impianto che è alla base della presente proposta è l'unico effettivamente coerente con il sistema di imposizione del reddito, e quindi risulta fondato su basi tecniche difficilmente contestabili, e che anzi, in via di principio, trovano sostanzialmente concordi i principali economisti esperti della materia; da un punto di vista politico, un sia pur timido inizio di un processo di riforma nella direzione indicata consentirebbe di ristabilire un raccordo importante tra Governo ed opposizione da un lato, e tra forze politiche e opinione pubblica dall'altro, in un settore cruciale della nostra vita collettiva, rendendo accettabili gli inevitabili sacrifici fiscali richiesti dal risanamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 1

INDICE EFFETTIVO	Incremento percentuale %	Indice previsionale %	Variazione unitaria
DICEMBRE 100	-		
GENNAIO 100,6	0,6	100,5 0,5	.5
FEBBRAIO 101,0	0,4	100,9 0,3	.4
MARZO 101,4	0,4	101,4 0,4	.5
APRILE 101,7	0,3	101,6 0,2	.2
MAGGIO 102,1	0,4	102,0 0,3	.4
GIUGNO 102,5	0,4	102,5 0,4	.5
LUGLIO 102,8	0,3	102,8 0,3	.3
AGOSTO 103,1	0,3	103,0 0,2	.2
SETTEMBRE 103,9	0,7	103,7 0,5	.7
OTTOBRE 104,8	0,9	104,3 0,4	.6
NOVEMBRE 105,1	0,3	105,2 0,4	.9
DICEMBRE 105,3	0,2	105,4 0,3	.2

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2

MESI	Reddito mensile	Imposta mensile	Mesi di anticipo (-) o posticipazione (+) dei pagamenti
GENNAIO	100	10	+ 1
FEBBRAIO	100	10	0
MARZO	100	10	- 1
APRILE	100	10	- 2
MAGGIO	100	10	- 3
GIUGNO	100	10	+ 3
LUGLIO	100	10	+ 2
AGOSTO	100	10	+ 1
SETTEMBRE	100	10	0
OTTOBRE	100	10	- 1
NOVEMBRE	100	10	-
DICEMBRE	100	10	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 3

V O C I	1989		1990		1991		1992	
	<i>una tantum</i>	regime						
<i>Maggiori entrate</i>								
- Anticipo e perequazione versamenti IVA	-	445	-	475	-	515	-	550
- Perequazione versamenti IRPEF	3.285	600+250	-	650+270	-	705+295	-	770+320
	680	270+115	-	290+120	-	315+130	-	340+140
	-2.310	180+75	-	180+75	-	190+80	-	205+85
	825	535+225	1.940	650+270	-	700+290	-	750+315
	2.450	1.060	-	2.625	-	3.500	-	4.375
	-	2.675	-	2.860	-	3.070	-	3.310
- Inserimento in IRPEF interessi reali depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inserimento in IRPEF interessi reali depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
- Variazione coefficienti catastali:								
a) effetti sul gettito IRPEF	-	1.700	-	1.890	-	2.070	-	2.275
b) effetti sul gettito di altre imposte	-	1.000	-	1.100	-	1.200	-	1.320
- Mutamento criteri deducibilità spese consumo	-	3.000	-	3.210	-	3.465	-	3.725
- Mutamento criteri deducibilità spese pubblicità	-	1.550	-	1.000	-	300	-	300
- Misure fiscali varie	-	1.000	-	1.100	-	1.200	-	1.290
- Misure recupero evasione redditi di fabbricati	-	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.660	2.660
- Effetti indiretti degli aumenti di gettito sui versamenti di acconto	-	520+210	-	595+240	-	640+265	-	715+295
TOTALE	6.930	17.410	4.140	19.800	2.400	21.330	2.660	23.740
<i>Minori entrate</i>								
- Riduzione aliquota imposta sostitutiva	-	4.555	-	6.640	-	9.030	-	11.775
Riduzione IRPEF:								
a) per conguaglio	-	1.800	-	-	-	-	-	-
b) per revisione aliquote	-	5.100	-	10.795	-	9.950	-	10.930
- Riduzione aliquota ILOR	-	1.100	-	1.750	-	2.000	-	2.200
- Disponibilit� in bilancio per revisione IRPEF	-	+5.450	-	+7.185	-	+7.900	-	+8.690
TOTALE	-	7.105	-	12.000	-	13.080	-	16.215
Saldo	10.305		7.800		8.250		7.525	
Saldo comprensivo-una tantum	17.235		11.940		10.650		10.185	
								11.800(*)

(*) Saldo a regime a valori 1992 assumendo come base di calcolo le previsioni di entrata contenute nel «piano di rientro» del Ministero del tesoro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETRAZIONI

(migliaia di lire)

PROPOSTA COLOMBO 1989			IPOTESI 1989		
Persone a carico		Lire	Persone a carico		Lire
Coniuge a carico		504	Coniuge a carico		120
Figli (2) a carico		96	Figli (2) a carico		240
Lavoratori dipendenti		540	Lavoratori dipendenti		540
Ulteriori per primo familiare a carico		-	Ulteriori per primo familiare a carico		300
Ulteriori per ciascun familiare a carico quando il coniuge è a carico		-	Ulteriori per ciascun familiare a carico quando il coniuge è a carico		300
ALIQUOTE			ALIQUOTE		
Da	A	Aliquote	Da	A	Aliquote
0	6	10	0	8	10
6	12	22	8	30	26
12	30	26	30	65	34
30	60	33	65	650	39
60	150	40	-	-	-
150	300	45	-	-	-
300	650	50	-	-	-

(*) Limiti degli scaglioni in milioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 4 LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO CON CONIUGE E 2 FIGLI A CARICO
(MGLIAIA DI LIRE)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989			IPOTESI 1989			Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliqu. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	aliqu. netta (6/1%) (7)		
3000	300			300				
4000	400			400				
5000	500			500				
6000	600			600				
7000	820			700				
8000	1040			800				
9000	1260			1060				
10000	1480	64	.6	1320				
11000	1700	284	2.6	1580				
12000	1920	684	5.7	1840				
13000	2180	944	7.3	2100				
14000	2440	1204	8.6	2360	20	.1		
15000	2700	1464	9.8	2620	280	1.9		
16000	2960	1724	10.8	2880	540	3.4		
17000	3220	1984	11.7	3140	800	4.7		
18000	3480	2244	12.5	3400	1060	5.9		
19000	3740	2504	13.2	3660	1320	6.9		
20000	4000	2764	13.8	3920	1580	7.9		
22000	4520	3284	14.9	4440	2100	9.5		
24000	5040	3804	15.8	4960	2620	10.9		
25000	5300	4064	16.3	5220	2880	11.5		
26000	5560	4324	16.6	5480	3140	12.1		
28000	6080	4844	17.3	6000	3660	13.1		
30000	6600	5364	17.9	6520	4180	13.9		
32000	7260	6024	18.8	7200	4860	15.2		
34000	7920	6684	19.7	7880	5540	16.3		
35000	8250	7014	20.0	8220	5880	16.8		
36000	8580	7344	20.4	8560	6220	17.3		
38000	9240	8004	21.1	9240	6900	18.2		
40000	9900	8664	21.7	9920	7580	18.9		
45000	11550	10314	22.9	11620	9280	20.6		
50000	13200	11964	23.9	13320	10980	22.0		
55000	14850	13614	24.8	15020	12680	23.1		
60000	16500	15264	25.4	16720	14380	24.0		
80000	24500	23264	29.1	24270	21930	27.4		
100000	32500	31264	31.3	32070	29730	29.7		
120000	40500	39264	32.7	39870	37530	31.3		
150000	52500	51264	34.2	51570	49230	32.8		
200000	75000	73764	36.9	71070	68730	34.4		
250000	97500	96264	38.5	90570	88230	35.3		
300000	120000	118764	39.6	110070	107730	35.9		
350000	145000	143764	41.1	129570	127230	36.4		
400000	170000	168764	42.2	149070	146730	36.7		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 5 LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO CON CONIUGE A CARICO
(MIGLIAIA DI LIRE)

HEDDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989				IPOTESI 1989				Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	alliq. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	Alig. netta (5/1%) (7)	imposta netta (6-3) (8)			
(1)										
3000	300			300						
4000	400			400						
5000	500			500						
6000	600			600						
7000	820			700						
8000	1040			800						
9000	1260	36		1060						
10000	1480	256	2.6	1320	60					
11000	1700	476	4.3	1580	320	2.9				
12000	1920	876	7.3	1840	580	4.8				
13000	2180	1136	8.7	2100	840	6.5				
14000	2440	1396	10.0	2360	1100	7.9				
15000	2700	1656	11.0	2620	1360	9.1				
16000	2960	1916	12.0	2880	1620	10.1				
17000	3220	2176	12.8	3140	1880	11.1				
18000	3480	2436	13.5	3400	2140	11.9				
19000	3740	2696	14.2	3660	2400	12.6				
20000	4000	2956	14.8	3920	2660	13.3				
22000	4520	3476	15.8	4440	3180	14.5				
24000	5040	3996	16.6	4960	3700	15.4				
25000	5300	4256	17.0	5220	3960	15.8				
26000	5560	4516	17.4	5480	4220	16.2				
28000	6080	5036	18.0	6000	4740	16.9				
30000	6600	5556	18.5	6520	5260	17.5				
32000	7260	6216	19.4	7200	5940	18.6				
34000	7920	6876	20.2	7880	6620	19.5				
35000	8250	7206	20.6	8220	6960	19.9				
36000	8580	7536	20.9	8560	7300	20.3				
38000	9240	8196	21.6	9240	7980	21.0				
40000	9900	8856	22.1	9920	8660	21.6				
45000	11550	10506	23.3	11620	10360	23.0				
50000	13200	12156	24.3	13320	12060	24.1				
55000	14850	13806	25.1	15020	13760	25.0				
60000	16500	15456	25.8	16720	15460	25.8				
80000	24500	23456	29.3	24270	23010	28.8				
100000	32500	31456	31.5	32070	30810	30.8				
120000	40500	39456	32.9	39870	38610	32.2				
150000	52500	51456	34.3	51570	50310	33.5				
200000	75000	73956	37.0	71070	69810	34.9				
250000	97500	96456	38.6	90570	89310	35.7				
300000	120000	118956	39.7	110070	108810	36.3				
350000	145000	143956	41.1	129570	128310	36.7				
400000	170000	168956	42.2	149070	147810	37.0				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 6 LAVORATORE DIPENDENTE CON CONIUGE NON A CARICO E 2 FIGLI A CARICO
(MIGLIAIA DI LIRF)

REDDITO IMPONIB.	PHILOSTA COLOMBO 1989				IPOTESI 1989				Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliqu. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	Aliqu. netta (6/1%) (7)	Imposta netta (6-3) (8)			
3000	300			300						
4000	400			400						
5000	500			500						
6000	600			600						
7000	820	4	.1	700						
8000	1040	224	2.8	800						
9000	1260	444	4.9	1060	240	2.4	-44	-0.6	-100.00	
10000	1480	664	6.6	1320	500	4.5	-224	-2.80	-100.00	
11000	1700	884	8.0	1580	500	4.5	-444	-4.93	-100.00	
12000	1920	1284	10.7	1840	760	6.3	-424	-4.24	-63.86	
13000	2180	1544	11.9	2100	1020	7.8	-384	-3.49	-43.44	
14000	2440	1804	12.9	2360	1280	9.1	-524	-4.37	-40.81	
15000	2700	2064	13.8	2620	1540	10.3	-403	-4.03	-33.94	
16000	2960	2324	14.5	2880	1800	11.3	-524	-3.74	-29.05	
17000	3220	2584	15.2	3140	2060	12.1	-524	-3.49	-25.39	
18000	3480	2844	15.8	3400	2320	12.9	-524	-3.08	-20.28	
19000	3740	3104	16.3	3660	2580	13.6	-524	-2.91	-18.42	
20000	4000	3364	16.8	3920	2840	14.2	-524	-2.76	-16.88	
22000	4520	3884	17.7	4440	3360	15.3	-524	-2.62	-15.58	
24000	5040	4404	18.3	4960	3880	16.2	-524	-2.38	-13.49	
25000	5300	4664	18.7	5220	4140	16.6	-524	-2.18	-11.90	
26000	5560	4924	18.9	5480	4400	16.9	-524	-2.10	-10.64	
28000	6080	5444	19.4	6000	4920	17.6	-524	-1.87	-9.63	
30000	6600	5964	19.9	6520	5440	18.1	-524	-1.75	-8.79	
32000	7260	6624	20.7	7200	6120	19.1	-504	-1.57	-7.61	
34000	7920	7284	21.4	7880	6800	20.0	-484	-1.42	-6.64	
35000	8250	7614	21.8	8220	7140	20.4	-474	-1.35	-6.23	
36000	8580	7944	22.1	8560	7480	20.8	-464	-1.29	-5.84	
38000	9240	8604	22.6	9240	8160	21.5	-444	-1.17	-5.16	
40000	9900	9264	23.2	9920	8840	22.1	-424	-1.06	-4.58	
45000	11550	10914	24.3	11620	10540	23.4	-374	-0.83	-3.43	
50000	13200	12564	25.1	13320	12240	24.5	-324	-0.65	-2.58	
55000	14850	14214	25.8	15020	13940	25.3	-274	-0.50	-1.93	
60000	16500	15864	26.4	16720	15640	26.1	-224	-0.37	-1.41	
80000	24500	23864	29.8	24270	23190	29.0	-674	-0.84	-2.82	
100000	32500	31864	31.9	32070	30990	31.0	-874	-0.87	-2.74	
120000	40500	39864	33.2	39870	38790	32.3	-1074	-0.89	-2.69	
150000	52500	51864	34.6	51570	50490	33.7	-1374	-0.92	-2.65	
200000	75000	74364	37.2	71070	69990	35.0	-4374	-2.19	-5.88	
250000	97500	96864	38.7	90570	89490	35.8	-7374	-2.95	-7.61	
300000	120000	119364	39.8	110070	108990	36.3	-10374	-3.46	-8.69	
350000	145000	144364	41.2	129570	128490	36.7	-15874	-4.54	-11.00	
400000	170000	169364	42.3	149070	147990	37.0	-21374	-5.34	-12.62	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 7 LAVORATORE DIPENDENTE SENZA CARICHI FAMILIARI
(MIGLIAIA DI LIRE)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989				IPOTESI 1989				Differ. imposta netta (6-3) (8)	Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliqu. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	Alig. netta (6/1%) (7)	Imposta netta (8)	Differ. aliquot. netta (9)			
3000	300			300							
4000	400			400							
5000	500			500							
6000	600			600							
7000	820	100	1.4	700	160	2.3	160	2.3	.86	60.00	
8000	1040	320	4.0	800	260	3.2	260	3.2	-.75	-18.75	
9000	1260	540	6.0	1060	520	5.8	520	5.8	-.22	-3.70	
10000	1460	760	7.6	1320	780	7.5	780	7.5	.20	2.63	
11000	1700	980	8.9	1580	1040	9.5	1040	9.5	.55	6.12	
12000	1920	1380	11.5	1840	1300	10.8	1300	10.8	-.67	-5.80	
13000	2180	1640	12.6	2100	1560	12.0	1560	12.0	-.62	-4.88	
14000	2440	1900	13.6	2360	1820	13.0	1820	13.0	-.57	-4.21	
15000	2700	2160	14.4	2620	2080	13.9	2080	13.9	-.53	-3.70	
16000	2960	2420	15.1	2880	2340	14.6	2340	14.6	-.50	-3.31	
17000	3220	2680	15.8	3140	2600	15.3	2600	15.3	-.47	-2.99	
18000	3480	2940	16.3	3400	2860	15.9	2860	15.9	-.44	-2.72	
19000	3740	3200	16.8	3660	3120	16.4	3120	16.4	-.42	-2.50	
20000	4000	3460	17.3	3920	3380	16.9	3380	16.9	-.40	-2.31	
22000	4520	3980	18.1	4440	3900	17.7	3900	17.7	-.36	-2.01	
24000	5040	4500	18.7	4960	4420	18.4	4420	18.4	-.33	-1.78	
25000	5300	4760	19.0	5220	4680	18.7	4680	18.7	-.32	-1.68	
26000	5560	5020	19.3	5480	4940	19.0	4940	19.0	-.31	-1.59	
28000	6080	5540	19.8	6000	5460	19.5	5460	19.5	-.29	-1.44	
30000	6600	6060	20.2	6520	5980	19.9	5980	19.9	-.27	-1.32	
32000	7260	6720	21.0	7200	6660	20.8	6660	20.8	-.19	-.89	
34000	7920	7380	21.7	7880	7340	21.6	7340	21.6	-.12	-.54	
35000	8250	7710	22.0	8220	7680	21.9	7680	21.9	-.09	-.39	
36000	8580	8040	22.3	8560	8020	22.3	8020	22.3	-.09	-.39	
38000	9240	8700	22.9	9240	8700	22.9	8700	22.9	-.06	-.25	
40000	9900	9360	23.4	9920	9380	23.4	9380	23.4			
45000	11550	11010	24.5	11620	11080	24.6	11080	24.6	.05	.21	
50000	13200	12660	25.3	13320	12780	25.6	12780	25.6	.16	.64	
55000	14850	14310	26.0	15020	14480	26.3	14480	26.3	.24	.95	
60000	16500	15960	26.6	16720	16180	27.0	16180	27.0	.31	1.19	
80000	24500	23960	29.9	24270	23730	29.7	23730	29.7	.37	1.38	
100000	32500	31960	32.0	32070	31530	31.5	31530	31.5	-.29	-.96	
120000	40500	39960	33.3	39870	39330	32.8	39330	32.8	-.43	-1.35	
150000	52500	51960	34.6	51570	51030	34.0	51030	34.0	-.52	-1.58	
200000	75000	74460	37.2	71070	70530	35.3	70530	35.3	-.62	-1.79	
250000	97500	96960	38.8	90570	90030	36.0	90030	36.0	-.62	-1.79	
300000	120000	119460	39.8	110070	109530	36.5	109530	36.5	-.62	-1.79	
350000	145000	144460	41.3	129570	129030	36.9	129030	36.9	-.62	-1.79	
400000	170000	169460	42.4	149070	148530	37.1	148530	37.1	-.62	-1.79	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 8 LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO CON PIU' DI 60 ANNI E CON CONIUGE A CARICO
(*MIGLIAIA DI LIRE)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989				IPOTESI 1989				Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliqu. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	Alliq. netta (6/1%) (7)	Imposta netta (6-3) (8)			
3000	300			300						
4000	400			400						
5000	500			500						
6000	600			600						
7000	820			700						
8000	1040			800						
9000	1260	36	.4	1060						
10000	1480	256	2.6	1320	60	.6				
11000	1700	476	4.3	1580	320	2.9				
12000	1920	876	7.3	1840	580	4.8				
13000	2180	1136	8.7	2100	840	6.5				
14000	2440	1396	10.0	2360	1100	7.9				
15000	2700	1656	11.0	2620	1360	9.1				
16000	2960	1916	12.0	2880	1620	10.1				
17000	3220	2176	12.8	3140	1880	11.1				
18000	3480	2436	13.5	3400	2140	11.9				
19000	3740	2696	14.2	3660	2400	12.6				
20000	4000	2956	14.8	3920	2660	13.3				
22000	4520	3476	15.8	4440	3180	14.5				
24000	5040	3996	16.6	4960	3700	15.4				
25000	5300	4256	17.0	5220	3960	15.8				
26000	5560	4516	17.4	5480	4220	16.2				
28000	6080	5036	18.0	6000	4740	16.9				
30000	6600	5556	18.5	6520	5260	17.5				
32000	7260	6216	19.4	7200	5940	18.6				
34000	7920	6876	20.2	7880	6620	19.5				
35000	8250	7206	20.6	8220	6960	19.9				
36000	8580	7536	20.9	8560	7300	20.3				
38000	9240	8196	21.6	9240	7980	21.0				
40000	9900	8856	22.1	9920	8660	21.6				
45000	11550	10506	23.3	11620	10360	23.0				
50000	13200	12156	24.3	13320	12060	24.1				
55000	14850	13806	25.1	15020	13760	25.0				
60000	16500	15456	25.8	16720	15460	25.8				
80000	24500	23456	29.3	24270	23010	28.8				
100000	32500	31456	31.5	32070	30810	30.8				
120000	40500	39456	32.9	39870	38610	32.2				
150000	52500	51456	34.3	51570	50310	33.5				
200000	75000	73956	37.0	71070	69810	34.9				
250000	97500	96456	38.6	90570	89310	35.7				
300000	120000	118956	39.7	110070	108810	36.3				
350000	145000	143956	41.1	129570	128310	36.7				
400000	170000	168956	42.2	149070	147810	37.0				

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 9 LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO CON PIU' DI 60 ANNI SENZA CARICHI FAMILIARI
(MIGLIAIA DI LIRE)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989				IPOTESI 1989				Differ. imposta netta (6-3) (8)	Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliqu. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	Aliqu. netta (6/1%) (7)	Imposta netta (8)	Differ. aliquot. netta (9)			
3000	300			300							
4000	400			400							
5000	500			500							
6000	600			600							
7000	820	100	1.4	700	160	2.3		60	.86	60.00	
8000	1040	320	4.0	800	260	3.2		-60	-.75	-18.75	
9000	1260	540	6.0	1060	520	5.8		-20	-.22	-3.70	
10000	1480	760	7.6	1320	780	7.8		20	.20	2.63	
11000	1700	980	8.9	1580	1040	9.5		60	.55	6.12	
12000	1920	1380	11.5	1840	1300	10.8		-80	-.67	-5.80	
13000	2180	1640	12.6	2100	1560	12.0		-80	-.62	-4.88	
14000	2440	1900	13.6	2360	1820	13.0		-80	-.57	-4.21	
15000	2700	2160	14.4	2620	2080	13.9		-80	-.53	-3.70	
16000	2960	2420	15.1	2880	2340	14.6		-80	-.50	-3.31	
17000	3220	2680	15.8	3140	2600	15.3		-80	-.47	-2.99	
18000	3480	2940	16.3	3400	2860	15.9		-80	-.44	-2.72	
19000	3740	3200	16.8	3660	3120	16.4		-80	-.42	-2.50	
20000	4000	3460	17.3	3920	3380	16.9		-80	-.40	-2.31	
22000	4520	3980	18.1	4440	3900	17.7		-80	-.36	-2.01	
24000	5040	4500	18.7	4960	4420	18.4		-80	-.33	-1.78	
25000	5300	4760	19.0	5220	4680	18.7		-80	-.32	-1.68	
26000	5560	5020	19.3	5480	4940	19.0		-80	-.31	-1.59	
28000	6080	5540	19.8	6000	5460	19.5		-80	-.29	-1.44	
30000	6600	6060	20.2	6520	5980	19.9		-80	-.27	-1.32	
32000	7260	6720	21.0	7200	6660	20.8		-60	-.19	-.89	
34000	7920	7380	21.7	7880	7340	21.6		-40	-.12	-.54	
35000	8250	7710	22.0	8220	7680	21.9		-30	-.09	-.39	
36000	8580	8040	22.3	8560	8020	22.3		-30	-.09	-.39	
38000	9240	8700	22.9	9240	8700	22.9		-20	-.06	-.25	
40000	9900	9360	23.4	9920	9380	23.4		20	.05	.21	
45000	11550	11010	24.5	11620	11080	24.6		70	.16	.64	
50000	13200	12660	25.3	13320	12780	25.6		120	.24	.95	
55000	14850	14310	26.0	15020	14480	26.3		170	.31	1.19	
60000	16500	15960	26.6	16720	16180	27.0		220	.37	1.38	
80000	24500	23960	29.9	24270	23730	29.7		-230	-.29	-.96	
100000	32500	31960	32.0	32070	31530	31.5		-430	-.43	-1.35	
120000	40500	39960	33.3	39870	39330	32.8		-630	-.52	-1.58	
150000	52500	51960	34.6	51570	51030	34.0		-930	-.62	-1.79	
200000	75000	74460	37.2	71070	70530	35.3		-3930	-.62	-5.28	
250000	97500	96960	38.8	90570	90030	36.0		-6930	-.62	-7.15	
300000	120000	119460	39.8	110070	109530	36.5		-9930	-.62	-8.31	
350000	145000	144460	41.3	129570	129030	36.9		-15430	-.62	-10.68	
400000	170000	169460	42.4	149070	148530	37.1		-20930	-.62	-12.35	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 40 LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI MINORI CON CARICHI FAMILIARI (CONIUGE E 2 FIGLI)
(MIGLIAIA DI LIRE)

KREDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989				IPOTESI 1989				Differ. imposta netta (6-3) (8)	Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)	
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliqu. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	aliqu. netta (6/1%) (7)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)				
3000	300			300								
4000	400			400								
5000	500			500								
6000	600			600								
7000	820	124	1.8	700								
8000	1040	344	4.3	800								
9000	1260	564	6.3	1060								
10000	1480	784	7.8	1320								
11000	1700	1004	9.1	1580								
12000	1920	1224	10.2	1840	40							
13000	2180	1484	11.4	2100	300							
14000	2440	1744	12.5	2360	560							
15000	2700	2004	13.4	2620	820							
16000	2960	2264	14.2	2880	1080							
17000	3220	2524	14.8	3140	1340							
18000	3480	2784	15.5	3400	1600							
19000	3740	3044	16.0	3660	1860							
20000	4000	3304	16.5	3920	2120							
22000	4520	3824	17.4	4440	2640							
24000	5040	4344	18.1	4960	3160							
25000	5300	4604	18.4	5220	3420							
26000	5560	4864	18.7	5480	3680							
28000	6080	5384	19.2	6000	4200							
30000	6600	5904	19.7	6520	4720							
32000	7260	6564	20.5	7200	5400							
34000	7920	7224	21.2	7880	6080							
35000	8250	7554	21.6	8220	6420							
36000	8580	7884	21.9	8560	6760							
38000	9240	8544	22.5	9240	7440							
40000	9900	9204	23.0	9920	8120							
45000	11550	10854	24.1	11620	9820							
50000	13200	12504	25.0	13320	11520							
55000	14850	14154	25.7	15020	13220							
60000	16500	15804	26.3	16720	14920							
80000	24500	23804	29.8	24270	22470							
100000	32500	31804	31.8	32070	30270							
120000	40500	39804	33.2	39870	38070							
150000	52500	51804	34.5	51570	49770							
200000	75000	74304	37.2	71070	69270							
250000	97500	96804	38.7	90570	88770							
300000	120000	119304	39.8	110070	108270							
350000	145000	144304	41.2	129570	127770							
400000	170000	169304	42.3	149070	147270							

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 44 LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI MINORI CON COMIUGO A CARICO

(MILIAIA DI LIRE)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA			COLOMBO 1989			IPOTESI 1989			Differ. imposta netta (6-3) (8)	Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliquot. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	aliquot. netta (6/1%) (7)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	aliquot. netta (6/1%) (7)			
3000	300			300								
4000	400			400								
5000	500			500								
6000	600			600								
7000	820	316	4.5	700	80	1.0			-316	-4.51	-100.00	
8000	1040	536	6.7	800					-456	-5.70	-85.07	
9000	1260	756	8.4	1060	340	3.8			-416	-4.62	-55.03	
10000	1480	976	9.8	1320	600	6.0			-376	-3.76	-38.52	
11000	1700	1196	10.9	1580	860	7.8			-336	-3.05	-28.09	
12000	1920	1416	11.8	1840	1120	9.3			-296	-2.47	-20.90	
13000	2180	1676	12.9	2100	1380	10.6			-296	-2.28	-17.66	
14000	2440	1936	13.8	2360	1640	11.7			-296	-2.11	-15.29	
15000	2700	2196	14.6	2620	1900	12.7			-296	-1.97	-13.48	
16000	2960	2456	15.4	2880	2160	13.5			-296	-1.85	-12.05	
17000	3220	2716	16.0	3140	2420	14.2			-296	-1.74	-10.90	
18000	3480	2976	16.5	3400	2680	14.9			-296	-1.64	-9.95	
19000	3740	3236	17.0	3660	2940	15.5			-296	-1.56	-9.15	
20000	4000	3496	17.5	3920	3200	16.0			-296	-1.48	-8.47	
22000	4520	4016	18.3	4440	3720	16.9			-296	-1.35	-7.37	
24000	5040	4536	18.9	4960	4240	17.7			-296	-1.23	-6.53	
25000	5300	4796	19.2	5220	4500	18.0			-296	-1.18	-6.17	
26000	5560	5056	19.4	5480	4760	18.3			-296	-1.14	-5.85	
28000	6080	5576	19.9	6000	5280	18.9			-296	-1.06	-5.31	
30000	6600	6096	20.3	6520	5800	19.3			-296	-0.99	-4.86	
32000	7260	6756	21.1	7200	6480	20.2			-276	-0.86	-4.09	
34000	7920	7416	21.8	7880	7160	21.1			-256	-0.75	-3.45	
35000	8250	7746	22.1	8220	7500	21.4			-246	-0.70	-3.18	
36000	8580	8076	22.4	8560	7840	21.8			-236	-0.66	-2.92	
38000	9240	8736	23.0	9240	8520	22.4			-216	-0.57	-2.47	
40000	9900	9396	23.5	9920	9200	23.0			-196	-0.49	-2.09	
45000	11550	11046	24.5	11620	10900	24.2			-146	-0.32	-1.32	
50000	13200	12696	25.4	13320	12600	25.2			-96	-0.19	-0.76	
55000	14850	14346	26.1	15020	14300	26.0			-46	-0.08	-0.32	
60000	16500	15996	26.7	16720	16000	26.7			4	0.01	0.03	
80000	24500	23996	30.0	24270	23550	29.4			-446	-0.56	-1.86	
100000	32500	31996	32.0	32070	31350	31.4			-646	-0.65	-2.02	
120000	40500	39996	33.3	39870	39150	32.6			-846	-0.71	-2.12	
150000	52500	51996	34.7	51570	50850	33.9			-1146	-0.76	-2.20	
200000	75000	74496	37.2	71070	70350	35.2			-4146	-2.07	-5.57	
250000	97500	96996	38.8	90570	89850	35.9			-7146	-2.86	-7.37	
300000	120000	119496	39.8	110070	109350	36.4			-10146	-3.38	-8.49	
350000	145000	144496	41.3	129570	128850	36.8			-15646	-4.47	-10.83	
400000	170000	169496	42.4	149070	148350	37.1			-21146	-5.29	-12.48	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 12 LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI PIÙ FIORI CON COMIUGE NON A CARICO E CON 2 FIGLI A CARICO
(MIGLIAIA DI LIRE)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989			IPOTESI 1989			Differ.		Differ. percent.
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliquota netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	aliquota netta (6/1%) (7)	Imposta netta (6-3) (8)	aliquota netta (7-4) (9)	
3000	300	54	1.8	300			-54	-1.80	-100.00
4000	400	154	3.8	400			-154	-3.85	-100.00
5000	500	254	5.1	500			-254	-5.08	-100.00
6000	600	354	5.9	600			-354	-5.90	-100.00
7000	920	724	10.3	700	160	2.3	-564	-8.06	-77.90
8000	1040	944	11.8	800	260	3.2	-684	-8.55	-72.46
9000	1260	1164	12.9	1060	520	5.8	-644	-7.16	-55.33
10000	1480	1384	13.8	1320	780	7.8	-604	-6.04	-43.64
11000	1700	1604	14.6	1580	1040	9.5	-564	-5.13	-35.16
12000	1920	1824	15.2	1840	1300	10.8	-524	-4.37	-28.73
13000	2180	2084	16.0	2100	1560	12.0	-524	-4.03	-25.14
14000	2440	2344	16.7	2360	1820	13.0	-524	-3.74	-22.35
15000	2700	2604	17.4	2620	2080	13.9	-524	-3.49	-20.12
16000	2960	2864	17.9	2880	2340	14.6	-524	-3.27	-18.30
17000	3220	3124	18.4	3140	2600	15.3	-524	-2.91	-16.77
18000	3480	3384	18.8	3400	2860	15.9	-524	-2.91	-15.48
19000	3740	3644	19.2	3660	3120	16.4	-524	-2.76	-14.38
20000	4000	3904	19.5	3920	3380	16.9	-524	-2.62	-13.42
22000	4520	4424	20.1	4440	3900	17.7	-524	-2.38	-11.84
24000	5040	4944	20.6	4960	4420	18.4	-524	-2.18	-10.60
25000	5300	5204	20.8	5220	4680	18.7	-524	-2.10	-10.07
26000	5560	5464	21.0	5480	4940	19.0	-524	-2.02	-9.59
28000	6080	5984	21.4	6000	5460	19.5	-524	-1.87	-8.76
30000	6600	6504	21.7	6520	5980	19.9	-524	-1.75	-8.06
34000	7920	7824	23.0	7880	6660	20.8	-504	-1.57	-7.04
35000	8250	8154	23.3	8220	7340	21.6	-484	-1.42	-6.19
36000	8580	8484	23.6	8560	7680	21.9	-474	-1.35	-5.81
38000	9240	9144	24.1	9240	8020	22.3	-464	-1.29	-5.47
40000	9900	9804	24.5	9920	8700	22.9	-444	-1.17	-4.86
45000	11550	11454	25.5	11620	9380	23.4	-424	-1.06	-4.32
50000	13200	13104	26.2	13320	11080	24.6	-374	-0.83	-3.27
55000	14850	14754	26.8	15020	12780	25.6	-324	-0.65	-2.47
60000	16500	16404	27.3	16720	14480	26.3	-274	-0.50	-1.86
80000	24500	24404	30.5	24270	16180	27.0	-224	-0.37	-1.37
100000	32500	32404	32.4	32070	23730	29.7	-674	-0.84	-2.76
120000	40500	40404	33.7	39870	31530	31.5	-874	-0.87	-2.70
150000	52500	52404	34.9	51570	39330	32.8	-1074	-0.89	-2.66
200000	75000	74904	37.5	71070	51030	34.0	-1374	-0.92	-2.62
250000	97500	97404	39.0	90570	70530	35.3	-4374	-2.19	-5.84
300000	120000	119904	40.0	110070	90030	36.0	-10374	-2.95	-7.57
350000	145000	144904	41.4	129570	109530	36.5	-10374	-3.46	-8.65
400000	170000	169904	42.5	149070	129030	36.9	-15874	-4.54	-10.95
					148530	37.1	-21374	-5.34	-12.58

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 13 LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI MINORI SENZA CARICHI FAMILIARI
(MIGLIAIA DI LIRE)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989				IPOTESI 1989				Differ. imposta netta (6-3) (8)	Differ. allquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliqu. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	Aliqu. netta (6/1%) (7)	Imposta netta (6-3) (8)	Differ. allquot. netta (7-4) (9)			
3000	300	150	5.0	300	200	6.7	50	1.67	33.33		
4000	400	250	6.2	400	300	7.5	50	1.25	20.00		
5000	500	350	7.0	500	400	8.0	50	1.00	14.29		
6000	600	450	7.5	600	500	8.3	50	.83	11.11		
7000	820	820	11.7	700	700	10.0	-120	-1.71	-14.63		
8000	1040	1040	13.0	800	800	10.0	-240	-3.00	-23.08		
9000	1260	1260	14.0	1060	1060	11.8	-200	-2.22	-15.87		
10000	1480	1480	14.8	1320	1320	13.2	-160	-1.60	-10.81		
11000	1700	1700	15.5	1580	1580	14.4	-120	-1.09	-7.06		
12000	1920	1920	16.0	1840	1840	15.3	-80	-.67	-4.17		
13000	2180	2180	16.8	2100	2100	16.2	-80	-.62	-3.67		
14000	2440	2440	17.4	2360	2360	16.9	-80	-.57	-3.28		
15000	2700	2700	18.0	2620	2620	17.5	-80	-.53	-2.96		
16000	2960	2960	18.5	2880	2880	18.0	-80	-.50	-2.70		
17000	3220	3220	18.9	3140	3140	18.5	-80	-.47	-2.48		
18000	3480	3480	19.3	3400	3400	18.9	-80	-.44	-2.30		
19000	3740	3740	19.7	3660	3660	19.3	-80	-.42	-2.14		
20000	4000	4000	20.0	3920	3920	19.6	-80	-.40	-2.00		
22000	4520	4520	20.5	4440	4440	20.2	-80	-.36	-1.77		
24000	5040	5040	21.0	4960	4960	20.7	-80	-.33	-1.59		
25000	5300	5300	21.2	5220	5220	20.9	-80	-.32	-1.51		
26000	5560	5560	21.4	5480	5480	21.1	-80	-.31	-1.44		
28000	6080	6080	21.7	6000	6000	21.4	-80	-.29	-1.32		
30000	6600	6600	22.0	6520	6520	21.7	-80	-.27	-1.21		
32000	7260	7260	22.7	7200	7200	22.5	-60	-.19	-.83		
34000	7920	7920	23.3	7880	7880	23.2	-40	-.12	-.51		
35000	8250	8250	23.6	8220	8220	23.5	-30	-.09	-.36		
36000	8580	8580	23.8	8560	8560	23.8	-20	-.06	-.23		
38000	9240	9240	24.3	9240	9240	24.3					
40000	9900	9900	24.7	9920	9920	24.6	20	.05	.20		
45000	11550	11550	25.7	11620	11620	25.8	70	.16	.61		
50000	13200	13200	26.4	13320	13320	26.6	120	.24	.91		
55000	14850	14850	27.0	15020	15020	27.3	170	.31	1.14		
60000	16500	16500	27.5	16720	16720	27.9	220	.37	1.33		
80000	24500	24500	30.6	24270	24270	30.3	-230	-.29	-.94		
100000	32500	32500	32.5	32070	32070	32.1	-430	-.43	-1.32		
120000	40500	40500	33.8	39870	39870	33.2	-630	-.53	-1.56		
150000	52500	52500	35.0	51570	51570	34.4	-930	-.62	-1.77		
200000	75000	75000	37.5	71070	71070	35.5	-3930	-1.97	-5.24		
250000	97500	97500	39.0	90570	90570	36.2	-6930	-2.77	-7.11		
300000	120000	120000	40.0	110070	110070	36.7	-9930	-3.31	-8.28		
350000	145000	145000	41.4	129570	129570	37.0	-15430	-4.41	-10.64		
400000	170000	170000	42.5	149070	149070	37.3	-20930	-5.23	-12.31		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 14 ALTRI CONTRIBUENTI CON CARICHI FAMILIARI (CONIUGE E 2 FIGLI)

(MIGLIAIA DI LIRE)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA			COLOMBO 1989			IPOTESI 1989			Differ. imposta netta (6-3) (8)	Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	imposta lorda (2)	imposta netta (3)	aliqu. netta (3/1%) (4)	imposta lorda (5)	imposta netta (6)	aliqu. netta (6/1%) (7)	imposta lorda (5)	imposta netta (6)	aliqu. netta (6/1%) (7)			
3000	300			300								
4000	400			400								
5000	500			500								
6000	600			600								
7000	820	124	1.8	700								
8000	1040	344	4.3	800								
9000	1260	564	6.3	1060								
10000	1480	784	7.8	1320								
11000	1700	1004	9.1	1580								
12000	1920	1224	10.2	1840	40							
13000	2180	1484	11.4	2100	300	2.3						
14000	2440	1744	12.5	2360	560	4.0						
15000	2700	2004	13.4	2620	820	5.5						
16000	2960	2264	14.2	2880	1080	6.7						
17000	3220	2524	14.8	3140	1340	7.9						
18000	3480	2784	15.5	3400	1600	8.9						
19000	3740	3044	16.0	3660	1860	9.8						
20000	4000	3304	16.5	3920	2120	10.6						
22000	4520	3824	17.4	4440	2640	12.0						
24000	5040	4344	18.1	4960	3160	13.2						
25000	5300	4604	18.4	5220	3420	13.7						
26000	5560	4864	18.7	5480	3680	14.2						
28000	6080	5384	19.2	6000	4200	15.0						
30000	6600	5904	19.7	6520	4720	15.7						
32000	7260	6564	20.5	7200	5400	16.9						
34000	7920	7224	21.2	7880	6080	17.9						
35000	8250	7554	21.6	8220	6420	18.3						
36000	8580	7884	21.9	8560	6760	18.8						
38000	9240	8544	22.5	9240	7440	19.6						
40000	9900	9204	23.0	9920	8120	20.3						
45000	11550	10854	24.1	11620	9820	21.8						
50000	13200	12504	25.0	13320	11520	23.0						
55000	14850	14154	25.7	15020	13220	24.0						
60000	16500	15804	26.3	16720	14920	24.9						
80000	24500	23804	29.8	24270	22470	28.1						
100000	32500	31804	31.8	32070	30270	30.3						
120000	40500	39804	33.2	39870	38070	31.7						
150000	52500	51804	34.5	51570	49770	33.2						
200000	75000	74304	37.2	71070	69270	34.6						
250000	97500	96804	38.7	90570	88770	35.5						
300000	120000	119304	39.8	110070	108270	36.1						
350000	145000	144304	41.2	129570	127770	36.5						
400000	170000	169304	42.3	149070	147270	36.8						

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 15 ALTRI CONTRIBUENTI CON CONIUGE NON A CARICO E CON 2 FIGLI A CARICO
(MIGLIAIA DI LIRF)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989				IPOTESI 1989				Differ. imposta netta (6-3) (8)	Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliqu. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	Aliqu. netta (6/1%) (7)	Imposta netta (8)	Differ. aliquot. netta (9)			
3000	300	204	6.8	300				-204	-6.80	-100.00	
4000	400	304	7.6	400				-304	-7.60	-100.00	
5000	500	404	8.1	500				-404	-8.08	-100.00	
6000	600	504	8.4	600				-504	-8.40	-100.00	
7000	820	724	10.3	700	160	2.3		-564	-8.06	-77.90	
8000	1040	944	11.8	800	260	3.2		-684	-8.55	-72.46	
9000	1260	1164	12.9	1060	520	5.8		-644	-7.16	-55.33	
10000	1480	1384	13.8	1320	780	7.8		-604	-6.04	-43.64	
11000	1700	1604	14.6	1580	1040	9.5		-564	-5.13	-35.16	
12000	1920	1824	15.2	1840	1300	10.8		-524	-4.37	-28.73	
13000	2180	2084	16.0	2100	1560	12.0		-524	-4.03	-25.14	
14000	2440	2344	16.7	2360	1820	13.0		-524	-3.74	-22.35	
15000	2700	2604	17.4	2620	2080	13.9		-524	-3.49	-20.12	
16000	2960	2864	17.9	2880	2340	14.6		-524	-3.27	-18.30	
17000	3220	3124	18.4	3140	2600	15.3		-524	-3.08	-16.77	
18000	3480	3384	18.8	3400	2860	15.9		-524	-2.91	-15.48	
19000	3740	3644	19.2	3660	3120	16.4		-524	-2.76	-14.38	
20000	4000	3904	19.5	3920	3380	16.9		-524	-2.62	-13.42	
22000	4520	4424	20.1	4440	3900	17.7		-524	-2.38	-11.84	
24000	5040	4944	20.6	4960	4420	18.4		-524	-2.18	-10.60	
25000	5300	5204	20.8	5220	4680	18.7		-524	-2.10	-10.07	
26000	5560	5464	21.0	5480	4940	19.0		-524	-2.02	-9.59	
28000	6080	5984	21.4	6000	5460	19.5		-524	-1.87	-8.76	
30000	6600	6504	21.7	6520	5980	19.9		-524	-1.75	-8.06	
32000	7260	7164	22.4	7200	6660	20.8		-504	-1.57	-7.04	
34000	7920	7824	23.0	7880	7340	21.6		-484	-1.42	-6.19	
35000	8250	8154	23.3	8220	7680	21.9		-474	-1.35	-5.81	
36000	8580	8484	23.6	8560	8020	22.3		-464	-1.29	-5.47	
38000	9240	9144	24.1	9240	8700	22.9		-444	-1.17	-4.86	
40000	9900	9804	24.5	9920	9380	23.4		-424	-1.06	-4.32	
45000	11550	11454	25.5	11620	11080	24.6		-374	-0.83	-3.27	
50000	13200	13104	26.2	13320	12780	25.6		-324	-0.65	-2.47	
55000	14850	14754	26.8	15020	14480	26.3		-274	-0.50	-1.86	
60000	16500	16404	27.3	16720	16180	27.0		-224	-0.37	-1.37	
80000	24500	24404	30.5	24270	23730	29.7		-674	-0.84	-2.76	
100000	32500	32404	32.4	32070	31530	31.5		-874	-0.87	-2.70	
120000	40500	40404	33.7	39870	39330	32.8		-1074	-0.89	-2.66	
150000	52500	52404	34.9	51570	51030	34.0		-1374	-0.92	-2.62	
200000	75000	74904	37.5	71070	70530	35.3		-4374	-2.19	-5.84	
250000	97500	97404	39.0	90570	90030	36.0		-7374	-2.95	-7.57	
300000	120000	119904	40.0	110070	109530	36.5		-10374	-3.46	-8.65	
350000	145000	144904	41.4	129570	129030	36.9		-15874	-4.54	-10.95	
400000	170000	169904	42.5	149070	148530	37.1		-21374	-5.34	-12.58	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 16 ALTRI CONTRIBUENTI SENZA CARICHI FAMILIARI
(MIGLIAIA DI LIRE)

REDDITO IMPONIB.	PROPOSTA COLOMBO 1989			IPOTESI 1989			Differ. imposta netta (6-3) (8)	Differ. aliquot. netta (7-4) (9)	Differ. percent. (8/3%) (10)
	Imposta lorda (2)	Imposta netta (3)	aliquot. netta (3/1%) (4)	Imposta lorda (5)	Imposta netta (6)	aliquot. netta (6/1%) (7)			
3000	300	300	10.0	300	200	6.7	-100	-3.33	-33.33
4000	400	400	10.0	400	300	7.5	-100	-2.50	-25.00
5000	500	500	10.0	500	400	8.0	-100	-2.00	-20.00
6000	600	600	10.0	600	500	8.3	-100	-1.67	-16.67
7000	820	820	11.7	700	700	10.0	-120	-1.71	-14.63
8000	1040	1040	13.0	800	800	10.0	-240	-3.00	-23.08
9000	1260	1260	14.0	1060	1060	11.8	-200	-2.22	-15.87
10000	1480	1480	14.8	1320	1320	13.2	-160	-1.60	-10.81
11000	1700	1700	15.5	1580	1580	14.4	-120	-1.09	-7.06
12000	1920	1920	16.0	1840	1840	15.3	-80	-0.67	-4.17
13000	2180	2180	16.8	2100	2100	16.2	-80	-0.62	-3.67
14000	2440	2440	17.4	2360	2360	16.9	-80	-0.57	-3.28
15000	2700	2700	18.0	2620	2620	17.5	-80	-0.53	-2.96
16000	2960	2960	18.5	2880	2880	18.0	-80	-0.50	-2.70
17000	3220	3220	18.9	3140	3140	18.5	-80	-0.47	-2.48
18000	3480	3480	19.3	3400	3400	18.9	-80	-0.44	-2.30
19000	3740	3740	19.7	3660	3660	19.3	-80	-0.42	-2.14
20000	4000	4000	20.0	3920	3920	19.6	-80	-0.40	-2.00
22000	4520	4520	20.5	4440	4440	20.2	-80	-0.36	-1.77
24000	5040	5040	21.0	4960	4960	20.7	-80	-0.33	-1.59
25000	5300	5300	21.2	5220	5220	20.9	-80	-0.32	-1.51
26000	5560	5560	21.4	5480	5480	21.1	-80	-0.31	-1.44
28000	6080	6080	21.7	6000	6000	21.4	-80	-0.29	-1.32
30000	6600	6600	22.0	6520	6520	21.7	-80	-0.27	-1.21
32000	7260	7260	22.7	7200	7200	22.5	-60	-0.19	-0.83
34000	7920	7920	23.3	7880	7880	23.2	-40	-0.12	-0.51
35000	8250	8250	23.6	8220	8220	23.5	-30	-0.09	-0.36
36000	8580	8580	23.8	8560	8560	23.8	-20	-0.06	-0.23
38000	9240	9240	24.3	9240	9240	24.3			
40000	9900	9900	24.7	9920	9920	24.8	20	.05	.20
45000	11550	11550	25.7	11620	11620	25.8	70	.16	.61
50000	13200	13200	26.4	13320	13320	26.6	120	.24	.91
55000	14850	14850	27.0	15020	15020	27.3	170	.31	1.14
60000	16500	16500	27.5	16720	16720	27.9	220	.37	1.33
80000	24500	24500	30.6	24270	24270	30.3	-230	-0.29	-0.94
100000	32500	32500	32.5	32070	32070	32.1	-430	-0.43	-1.32
120000	40500	40500	33.8	39870	39870	33.2	-630	-0.53	-1.56
150000	52500	52500	35.0	51570	51570	34.4	-930	-0.62	-1.77
200000	75000	75000	37.5	71070	71070	35.5	-3930	-1.97	-5.24
250000	97500	97500	39.0	90570	90570	36.2	-6930	-2.77	-7.11
300000	120000	120000	40.0	110070	110070	36.7	-9930	-3.31	-8.28
350000	145000	145000	41.4	129570	129570	37.0	-15430	-4.41	-10.64
400000	170000	170000	42.5	149070	149070	37.3	-20930	-5.23	-12.31

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****INDICIZZAZIONE DEI REDDITI DA CAPITALE A FINI FISCALI E CRITERI PER LA LORO IMPOSIZIONE****Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«1. Costituiscono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari, nonché i proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;

c) gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel comma 1 dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;

d) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;

e) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

f) i proventi conseguiti in base a rapporti fiduciari o di mandato, da soggetti che esercitano attività di gestione nell'interesse

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collettivo di pluralità di soggetti o nell'interesse di singoli soggetti, di patrimoni o di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; inclusi i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dall'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1983, n. 649, compresa la differenza tra le somme corrisposte ai partecipanti ed il capitale da essi versato al fondo;

g) gli interessi per dilazione di pagamento e gli interessi moratori;

h) le plusvalenze realizzate mediante cessione di titoli o altri valori mobiliari, comprese le partecipazioni non azionarie;

i) i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;

l) i compensi per prestazione di fidejussioni o di altra garanzia;

m) ogni altro interesse, reddito, rendita, guadagno e provento derivante da impiego di capitale».

2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto stabilito per i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera f) del comma 1, ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchè i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare. Qualora sia prevista anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare, esse sono soggette alla disciplina

prevista per i redditi di cui al comma 1, lettera *b*). Si considerano similari alle obbligazioni: ».

3. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il comma 3 dell'articolo 82 dello stesso decreto sono abrogati.

4. Il comma settimo dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è abrogato.

5. All'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato gli interessi e gli altri proventi di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 41, corrisposti a non residenti e relativi a titoli emessi all'estero».

Art. 2.

1. L'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - *Determinazione del reddito di capitale.* - 1. Gli interessi ed altri proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettere *a*) e *b*), nonchè gli interessi di cui alla lettera *m*), comma 1, dello stesso articolo, costituiscono reddito per l'importo ottenuto incrementando il valore nominale del credito o, se diverso, il prezzo di acquisto, al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio, della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 11 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare o di possesso del credito, ovvero, se minore, al periodo di maturazione dell'interesse, e sottraendo tale valore alla somma del prezzo d'acquisto o del valore nominale del credito, come sopra determinato, e dei medesimi interessi e proventi.

2. A tal fine, il reddito imponibile derivante dagli interessi ed altri proventi di cui al comma 1 può essere determinato come segue:

a) i redditi di cui alle lettere a), b) ed m), del comma 1 dell'articolo 41, se attribuiti attraverso l'applicazione di un tasso di interesse nominale prestabilito, si determinano riducendo il loro ammontare di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 11, riferito al periodo di detenzione o di possesso, e il tasso di interesse nominale eventualmente ragguagliato allo stesso periodo. Il tasso di interesse di cui al periodo precedente è calcolato rapportando tali redditi al costo di acquisizione; a tal fine il costo di acquisizione è assunto al netto del rateo di interessi spettante all'alienante;

b) i redditi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41, derivanti dalla attribuzione di interessi periodici, si determinano riducendone l'ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 11 riferito al periodo di detenzione o di possesso e il tasso di interesse determinato secondo i criteri di cui al secondo periodo della lettera a);

c) i redditi di cui alle lettere a), b) ed m) del comma 1 dell'articolo 41, attribuiti mediante la restituzione di una somma maggiorata rispetto all'importo investito, sono determinati sottraendo dalla somma restituita l'importo investito aumentato dell'indice dei prezzi al consumo di cui al comma 11 ragguagliato al periodo di durata dell'investimento. In alternativa essi possono essere determinati riducendo il loro ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi, di cui al comma 11 riferito al periodo di detenzione o di possesso, e il tasso d'interesse determinato in base al rapporto tra la differenza della somma percepita alla scadenza con l'importo investito e il prezzo di emissione del titolo. La disposizione del secondo periodo non si applica ove durante il periodo di possesso del titolo il contribuente abbia percepito redditi di cui alle lettere a) e b) del presente

articolo determinati ai sensi delle medesime lettere *a)* e *b)*.

3. Salvo il disposto di cui alla lettera *c)* del comma 2, le plusvalenze dei titoli ed altri valori mobiliari di cui all'articolo 41 lettera *h)*, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo effettivo di acquisto, aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 11 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare. Ai fini suddetti:

a) il costo effettivo di acquisto è assunto al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio;

b) per i valori mobiliari trasferiti per donazione o successione si considera costo di acquisto il valore determinato secondo le norme relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni con riferimento alla data della donazione o di apertura della successione;

c) qualora non sia stabilito un corrispettivo in denaro, la plusvalenza si determina in base al valore normale dei titoli od altri valori mobiliari trasferiti.

4. Le minusvalenze dei titoli o altri valori mobiliari sono determinate a norma dei commi precedenti.

5. Ove le cessioni riguardino titoli od altri valori mobiliari in serie o di massa aventi uguali caratteristiche, la plusvalenza o la minusvalenza unitaria si determina sottraendo al corrispettivo del trasferimento o conferimento unitario il valore unitario medio ottenuto dividendo i costi di acquisto rivalutati per il numero complessivo dei titoli posseduti prima della cessione. Ai fini suddetti si considerano aventi uguali caratteristiche i titoli o valori emessi da uno stesso soggetto ed aventi stesso valore nominale, data di scadenza, tasso di interesse e attribuenti i medesimi diritti.

6. Le eventuali perdite risultanti dalle determinazioni previste nei commi 1 e 2 e le minusvalenze determinate ai sensi del comma 4 sono deducibili dal reddito di capitale dell'anno in corso, dell'anno precedente e dei due anni successivi a condizione che l'entità dei redditi e delle perdite, delle plusvalenze e delle minusvalenze, sia

nominale che determinata in base ai commi precedenti, sia indicata in apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di realizzazione e di deduzione delle perdite, e la data dell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari sui quali le plusvalenze e le minusvalenze sono state realizzate risulti da idonea documentazione.

7. I proventi e gli altri redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché, per la parte proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, ai fondi comuni esteri d'investimento mobiliare di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1983, n. 649, e i proventi e gli altri redditi conseguiti in base a rapporti fiduciari o di mandato di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi. A tal fine la società di gestione del fondo determina l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate ridotte di un decimo per i primi cinque anni di applicazione della presente legge, e degli altri proventi percepiti nell'anno solare; le plusvalenze, le minusvalenze ed altri proventi sono determinati ai sensi dei commi precedenti, al netto delle commissioni corrisposte e di quelle spettanti alla società di gestione.

8. L'importo di cui all'ultimo periodo del comma precedente è ripartito per il numero delle quote di partecipazione al fondo e attribuito a ciascun partecipante proporzionalmente al numero di quote possedute.

9. Nell'ipotesi di riscatto della quota, concorre a formare il reddito del partecipante la differenza tra il valore di riscatto o rimborsato e il costo d'acquisto della quota del fondo o l'ammontare della somma data in gestione, rivalutata ai sensi del comma 11, aumentato della somma dei redditi attribuiti alla quota di partecipazione nel periodo di possesso e non distribuiti.

10. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati, aumentati della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 11 per il periodo tra la data dei rispettivi versamenti e la data di percezione del capitale. Insieme a tale differenza concorrono a formare il reddito gli eventuali premi dedotti ai sensi dell'articolo 10 o esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 48.

11. Le variazioni degli indici dei prezzi di cui al presente articolo devono risultare da decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, con i quali, entro il giorno 20 di ciascun mese, viene determinata la percentuale di variazione dei prezzi del mese precedente e la variazione previsionale del mese successivo. A tal fine viene stabilito, per ciascun mese, un numero indice avente come base il livello dei prezzi riferito al mese precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione dell'indice dei prezzi dell'ultimo mese, applicata su base previsionale ai sensi del suddetto decreto, non è soggetta a rettifiche, per le operazioni concluse o gli interessi percepiti in tale mese, in relazione alla successiva determinazione definitiva di tale variazione dei prezzi.

12. I redditi di cui all'articolo 41, ad eccezione dei proventi di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo, sono imputati al periodo d'imposta in cui vengono percepiti, senza alcuna deduzione.

13. Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale.

14. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si considerano percepiti anche gli

interessi compensati a norma di legge o di contratto».

2. Le aliquote Irpef applicabili ai proventi ed altri redditi di cui al comma 7 dell'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, da parte della società di gestione del fondo o dei soggetti mandatari sono quelle proprie dei partecipanti moltiplicate per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor. A tal fine i partecipanti devono comunicare, entro il mese di maggio, al fondo o al soggetto mandatario o fiduciario la propria aliquota marginale relativa al periodo di imposta precedente senza considerare il provento derivante dalla partecipazione al fondo. La società di gestione del fondo o il soggetto mandatario o fiduciario sono tenuti a comunicare all'ufficio delle imposte competente l'elenco nominativo di tutti i partecipanti al fondo o mandanti o fiducianti che non abbiano indicato l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I proventi eventualmente distribuiti ai partecipanti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvati i modelli per la dichiarazione da parte della società di gestione del fondo, e stabilite le modalità ed i termini di versamento.

3. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Le rendite percepite nel periodo d'imposta costituiscono reddito per il 60 per cento del loro ammontare ovvero per l'intero importo qualora siano state costituite con somme escluse dalla formazione del reddito complessivo ai sensi del presente articolo o dedotte ai sensi dell'articolo 10».

4. All'articolo 115, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«*e-ter*) gli interessi percepiti in relazione alla ritardata corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo».

5. All'articolo 16, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«*n-bis*) i redditi di cui alle lettere *h*) ed *i*), comma 1, dell'articolo 41 e la differenza di cui al comma 9 dell'articolo 42 maturati in un periodo di tempo superiore a 12 mesi».

6. All'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis*.) I redditi di cui alla lettera *n-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 sono assoggettati all'aliquota marginale corrispondente alla somma del reddito complessivo dell'anno di altra fonte e dell'importo dei medesimi, diviso per il numero di anni, o frazioni di anno superiori ai sei mesi di maturazione. Ove titoli o altri valori mobiliari siano stati acquisiti in date diverse si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più remota».

7. All'articolo 44, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «prezzo pagato per l'acquisto di queste», sono aggiunte le parole: «, aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 11 dell'articolo 42».

Art. 3.

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *Ritenute sui redditi di capitale.*
- 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, anche quando operano per conto di terzi, nonché, nella qualità di intermediari finanziari per conto di altri soggetti, gli agenti di cambio, i commissari di borsa, i cambiavalute, i notai e coloro che comunque prestano professionalmente la propria opera per la vendita e

l'acquisto di titoli o di altri valori mobiliari, devono operare una ritenuta alla fonte sui depositi e conti correnti di cui alla lettera *a*) e sui redditi di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'emittente dei titoli non deve praticare la ritenuta per gli interessi od altri proventi corrisposti agli intermediari di cui al presente comma e destinati ad essere da essi corrisposti ad un diverso avente diritto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre operare una ritenuta alla fonte sui redditi di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto n. 917 del 1986, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; la ritenuta è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi dell'articolo 42, commi 3, 5, 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, il percettore deve documentare il prezzo e la data di acquisto del titolo o valore mobiliare da cui derivano i proventi di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In mancanza si fa riferimento al valore nominale.

5. Le ritenute previste nei commi precedenti sono applicate nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali, quando non sono componenti del reddito d'impresa, a titolo d'imposta con aliquota del 46,381 per cento ovvero, su opzione del contribuente, a titolo d'acconto con l'aliquota del 26 per cento. Le ritenute sono comunque applicate a titolo di acconto per gli altri enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e quando i relativi proventi sono componenti del reddito d'im-

presa dei percipienti. Nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d'imposta. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le ritenute sono applicate a titolo d'imposta con l'aliquota del 26 per cento, e non si applicano i commi 2 e 3.

6. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti correnti delle aziende ed istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

7. La ritenuta a titolo d'acconto di cui al comma 5, sui redditi di cui alle lettere a), e b) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando non sono componenti del reddito d'impresa, può essere altresì effettuata applicando l'aliquota corrispondente alla somma dell'aliquota dell'Ilor e dell'aliquota marginale Irpef del contribuente moltiplicata per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor, a condizione che il contribuente comunichi per iscritto tali dati al soggetto obbligato all'effettuazione della ritenuta. Ove l'aliquota marginale applicabile a tali proventi corrisponda a quella dichiarata dal contribuente, i relativi redditi possono non essere riportati nella dichiarazione dei redditi e questa non deve essere presentata qualora non dovuta per altre ragioni.

8. Nell'ipotesi di riscatto della quota di partecipazione ai fondi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la società di gestione del fondo deve effettuare la ritenuta di cui al comma 5, con le modalità e nei termini ivi previsti, sulla eventuale differenza positiva di cui all'arti-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 devono operare una ritenuta a titolo di acconto del 26 per cento sugli altri redditi di capitale diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'articolo 27, commisurata alla parte imponibile dei medesimi ai sensi dell'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la ritenuta non deve essere operata quando i proventi costituiscono componenti del reddito d'impresa e deve essere operata sull'intero ammontare dei proventi a titolo di imposta quando i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

10. Qualora i proventi di cui al presente articolo siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta devono essere operate dal soggetto residente incaricato del pagamento che deve operare le ritenute anche per i redditi da esso stesso percepiti».

2. Il Ministro delle finanze provvede contestualmente alla data di entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione del decreto contenente il tasso di interesse previsionale per il primo mese di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con lo stesso decreto sono determinati i numeri indici per la rivalutazione dei titoli o valori mobiliari di cui alla lettera h), comma 1, dell'articolo 41, acquisiti a partire dal 1° gennaio 1974.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-bis. - *Ritenuta sui guadagni di capitale degli intermediari.* - 1. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 1, devono anno-

tare giornalmente su apposito registro tutte le operazioni sui titoli ed altri valori mobiliari.

2. Dall'annotazione devono risultare:

a) la data dell'operazione, il prezzo praticato, nonchè la data di acquisto ed il costo effettivo dei valori mobiliari dichiarati dal cedente;

b) la specie, la quantità ed il valore nominale dei titoli con l'indicazione dell'emittente;

c) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata;

d) l'ammontare della plusvalenza o della minusvalenza risultante dall'operazione;

e) le generalità ed i numeri di codice fiscale dichiarati dal venditore e dall'acquirente.

3. Ove il contribuente abbia optato, nei casi in cui ciò è consentito dalla norma, per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui al comma 3 dell'articolo 26, non devono essere indicati, relativamente all'alienante, i dati di cui alla lettera e) del comma 2. Nella stessa ipotesi tali dati non devono essere indicati neppure nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7.

4. In occasione del trasferimento o del conferimento il cedente deve fornire ai soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione da cui risulti la data ed il valore di acquisto dei valori mobiliari ceduti. In mancanza, tale valore viene determinato con riferimento al valore normale del quinto anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la cessione».

Art. 5.

1. Sono esenti dalle imposte sui redditi e non sono soggetti alle ritenute di cui all'articolo 3 gli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche emesse nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo il cui rendimento reale non superi il 2,5 per cento.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, si applicano ai proventi conseguiti dal fondo o distribuiti ai partecipanti, nonché alle plusvalenze realizzate dagli stessi a partire dal periodo di gestione successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è abrogato.

4. Nulla è innovato per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nè per i mutui stipulati con atto avente data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che il soggetto sia residente nel territorio dello Stato o stabile organizzazione di soggetto non residente».

CAPO II

REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Art. 7.

1. L'imposta lorda è calcolata per scaglioni di reddito riducendo il reddito complessivo che ricade negli scaglioni iniziali

dell'ammontare corrispondente agli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza degli stessi, ed applicando al reddito imponibile le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 8 milioni di lire 10 per cento;
- b) oltre 8 milioni fino a 30 milioni di lire 26 per cento;
- c) oltre 30 fino a 65 milioni di lire 34 per cento;
- d) oltre 60 milioni di lire 39 per cento.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«a) lire 300 mila per il primo familiare per il quale sussistano le condizioni previste al comma 4;».

3. Alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 12, dopo le parole «le seguenti somme per» sono aggiunte le altre: «il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, e per».

4. Le cifre indicanti le detrazioni per i figli riportate nella stessa lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 12 sono sostituite dalle seguenti: «lire 120 mila per il coniuge e lire 120 mila per ciascun figlio;».

5. Le parole «lire 96 mila» indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle altre «lire 120 mila;».

6. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera: «d) lire 300 mila per ogni familiare a carico qualora tra gli individui effettivamente conviventi nel nucleo familiare vi sia un solo percettore di redditi di entità superiore a quella prevista nel comma 4».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al periodo precedente, i redditi dei terreni vengono computati in misura tripla e quelli dei fabbricati in misura doppia».

8. Le parole: «lire 492 mila» indicate nel comma 1 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti: «lire 540 mila».

9. Il limite di reddito di 11 milioni di lire indicato nell'articolo 13, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è stabilito nella misura di 6 milioni e centomila lire annue; la cifra di 228 mila lire indicata nel medesimo comma 2 è sostituita dalla cifra 100 mila lire.

10. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

Art. 8.

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i redditi percepiti nell'anno 1992, è ridotta di un importo pari al due per cento dell'imposta netta, arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1992, o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 9.

1. A partire dalla dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 1992 i versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche, e i versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi da esse dovuta, quali risultano dalle dichiarazioni presentate, possono essere effettuati nella misura corrispondente alla differenza tra le imposte dovute e i rimborsi richiesti nella medesima dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per la corretta ripartizione del reddito complessivo tra i capitoli 1023 e 1025, nonché 1024 e 1025 del bilancio dello Stato e per l'attribuzione dell'Ilor allo Stato e alla regione Sicilia.

Art. 10.

1. Il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto ad adeguare, a partire dal 1993, i coefficienti di rivalutazione del reddito catastale dei fabbricati, in misura non inferiore alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatasi tra il 1974 e il 1993, e in misura non superiore alla variazione del prodotto interno lordo nello stesso periodo.

Art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «nove sedicesimi» sono sostituite dalle altre: «trentanove sessantunesimi».

2. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 105 del citato decreto del Presidente della Repub-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «64 per cento», e le parole «nove sedicesimi» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «61 per cento» e «trentanove sessantunesimi».

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo non si applicano alla distribuzione di riserve o fondi formati con utili relativi a periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

1. L'aliquota del 36 per cento prevista nell'articolo 91 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 39 per cento.

Art. 13.

1. L'aliquota del 16,2 per cento prevista nell'articolo 121 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta al 12,1 per cento.

2. I limiti di cui all'articolo 120, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a 10 e 20 milioni, e rivalutati annualmente in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo di imposta. Il comma 2 del medesimo articolo 120 è soppresso.

Art. 14.

1. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende ed istituti di credito devono operare, oltre a quelle eventualmente applicabili in base all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una ritenuta a titolo di imposta sull'intero importo degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a deposi-

tanti e correntisti. L'aliquota di tale ritenuta è stabilita nella misura del 15 per cento per il 1993, del 10 per cento per il 1994 e del 5 per cento per il 1995.

CAPO III

PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI DI AUTOTASSAZIONE

Art. 15.

1. A decorrere dall'anno 1993, i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno la facoltà di versare, entro il mese di febbraio, a titolo di primo acconto dell'imposta dovuta per il periodo di imposta in corso, un importo pari ai cinque dodicesimi dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

2. Entro il mese di settembre i contribuenti di cui al comma 1 devono versare, a titolo di secondo acconto, i dieci dodicesimi dell'imposta relativa al periodo precedente, quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio dello stesso anno, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

3. Qualora il versamento a titolo di primo acconto non sia stato effettuato, o risulti di entità inferiore a quella indicata al comma 1, le somme versate a titolo di secondo acconto, o la differenza tra queste ultime e le somme effettivamente versate a titolo di primo acconto, sono maggiorate del 4 per cento a titolo perequativo.

4. Qualora il secondo acconto risulti inferiore a quanto stabilito nel comma 2, sulla differenza si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il secondo acconto risulti inferiore a quello dovuto ai sensi del comma 2, ma non inferiore al 100 per cento dell'imposta dovuta nell'anno.

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano anche all'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche. I contribuenti soggetti all'Ilor non devono effettuare i versamenti d'acconto se l'imposta, calcolata con l'aliquota dell'Ilor e corrispondente al reddito ad essa assoggettato risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, è di ammontare non superiore a lire 40 mila.

Art. 17.

1. A decorrere dall'anno 1993, i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche hanno la facoltà di versare, entro il secondo mese dell'esercizio o periodo di gestione, un primo acconto dell'imposta dovuta ai fini Irpeg e Ilor per il periodo di imposta in corso, non inferiore ai cinque dodicesimi dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione dei redditi, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

2. Entro il nono mese dell'esercizio o periodo di gestione, i contribuenti di cui al comma 1 devono versare a titolo di secondo acconto i dieci dodicesimi dell'imposta relativa al periodo precedente quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 si applicano anche ai con-

tribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

Art. 18.

1. I versamenti di acconto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 non devono essere effettuati se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso, è di importo non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'Irpef e a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'Irpeg.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni, possono essere variati i dati e le informazioni dei versamenti diretti mediante delega alle aziende di credito e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che dovranno essere trasmessi su supporto magnetico al centro informativo della direzione generale delle imposte dirette, nonché i tempi e le modalità tecniche di attuazione delle relative forniture.

Art. 19.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23, o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'ar-

ticolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26.

Qualora il contribuente non effettui entro il termine indicato al primo comma l'operazione di liquidazione e il relativo versamento, ha la facoltà di effettuare l'operazione di liquidazione e il versamento dell'imposta nei quindici giorni successivi senza incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 43 e 44, versando in aggiunta all'imposta dovuta per il periodo gli interessi calcolati in misura fissa dell'1 per cento».

2. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a)* all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno 20 del mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquanta-mila il versamento deve essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo; qualora il contribuente non effettui entro il termine indicato l'operazione di liquidazione e il relativo versamento, ha la facoltà di effettuare la liquidazione e il versamento nei quindici giorni successivi, senza incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 43 e 44, versando in aggiunta all'imposta dovuta per il periodo gli interessi in misura fissa dell'1 per cento;».

3. Il n. 5 del secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5) l'ammontare delle somme versate ai sensi degli articoli 27 e 33 e gli estremi delle relative attestazioni; gli importi pari all'1 per cento dell'imposta dovuta di cui agli articoli 27, secondo comma, e 33, primo comma, lettera *a)*, devono essere riportati in apposita sezione della dichiarazione e non se ne deve tener conto nella liquidazione dell'imposta effettuata in sede di dichiarazione annuale».

CAPO IV

REVISIONE DEI CRITERI DI DEDUCIBILITÀ O IMPONIBILITÀ DI ALCUNE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE ED AVENTI CARATTERISTICHE DI CONSUMO PER L'IMPRENDITORE O I DIPENDENTI

Art. 20.

1. All'articolo 48, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi versati in conformità a contratti collettivi od accordi e regolamenti aziendali non concorrono a formare il reddito a condizione che l'ente o la cassa percipiente sia costituita in forma di società di capitali od ente commerciale».

2. Alla lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: «anche in forma assicurativa».

3. La lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*f*) le erogazioni di modico valore a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti nonché i sussidi occasionali erogati in relazione a gravi necessità personali o familiari;».

4. Il comma 3 dell'articolo 48, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«3. I compensi in natura, i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo sostenuto dal datore di lavoro al netto dell'eventuale corrispettivo da questo ottenuto in relazione a tali prestazioni. Nel caso di beni e

servizi prodotti dal datore di lavoro, nella determinazione del costo si dovrà tenere conto anche degli ammortamenti, delle spese generali e degli interessi passivi dell'impresa».

Art. 21.

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Non è ammessa la deduzione di canoni di locazione finanziaria relativi a beni immobili; per gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione è deducibile una somma pari alla rendita catastale rivalutata, anche nel caso in cui l'immobile sia utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria».

2. Al comma 1 dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni» sono soppresse, ed al comma 2 dello stesso articolo sono altresì soppresse le parole: «per l'esercizio dell'arte o professione o».

3. Il comma 4 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Non sono deducibili le quote di ammortamento nè i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese relative all'impiego e alla manutenzione degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè di motocicli con cilindrata superiore a 125 centimetri cubici».

4. Il comma 5 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«5. Non sono deducibili le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 54 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. Tuttavia non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, in relazione all'espletamento di specifici incarichi artistici o professionali fuori dal comune sede di lavoro, le spese di vitto e alloggio nei limiti giornalieri di 150.000 lire per le trasferte in Italia e 250.000 per le trasferte all'estero, nonchè le spese di trasporto, purchè siano rispettate le seguenti modalità:

a) l'esclusione dal reddito si applica alle spese relative a prestazioni nei confronti di soggetti obbligati ad operare la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, la documentazione ad esse relativa deve essere consegnata al committente che deve annotare la causale del rimborso nelle schede di cui all'articolo 21 del sopra citato decreto n. 600, descrivendo analiticamente l'oggetto, la durata e la sede dell'incarico artistico o professionale;

b) la deducibilità si applica alle spese relative a prestazioni non effettuate nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a); la documentazione ad esse relativa deve essere conservata a cura dell'artista o del professionista, il quale deve indicare analiticamente l'oggetto, la sede e la durata dell'incarico espletato; tale indicazione deve essere effettuata nel repertorio annuale della clientela ovvero, qualora tale registro non sia obbligatorio, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5-ter. Nell'ipotesi di effettuazione del trasporto con mezzi propri l'esclusione dal reddito di cui alla lettera *a)* o la deduzione di cui alla lettera *b)* del comma 5-*bis*, sono ammesse nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministero delle finanze, applicate alla distanza tra la sede di lavoro, od il luogo in cui è stato espletato il precedente incarico, ed il luogo di destinazione.

5-quater. I compensi per il noleggio di autovetture, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, alle condizioni di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al comma 5-*ter* applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al comma 5-*ter*, coperta avvalendosi di tali autovetture.

5-quinquies. Le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, alle condizioni di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica.

5-sexies. Le tariffe di partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, nonchè le relative spese di soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del relativo ammontare. Le spese di viaggio sono deducibili alle condizioni previste alla lettera *b)* del comma 5-*bis*».

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Non sono deducibili le spese relative all'acquisto o all'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, a scopo di promozione o di liberalità, ed ogni altra spesa di rappresentanza».

Art. 22.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

1-ter. Non sono deducibili i canoni di locazione e di noleggio e le spese relative all'impiego e alla manutenzione di fabbricati e altri beni mobili forniti in uso personale ai dipendenti. Non sono parimenti deducibili i canoni di locazione o di noleggio e le spese relative al funzionamento di foresterie anche interne alla sede aziendale, con l'eccezione dei servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti.

1-quater. Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi relative alle trasferte di cui all'articolo 48, comma 4, sono deducibili nei limiti di 150.000 lire al giorno per le trasferte in Italia e di 250.000 lire al giorno per le trasferte all'estero.

1-quinquies. Le spese relative a prestazioni di trasporto connesse alle trasferte di cui al comma *1-quater*, sono deducibili, in base a documenti emessi dal vettore, alle seguenti condizioni: le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica; le spese di trasporto relative ad autovetture a noleggio, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, sono deducibili nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al periodo successivo, applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al detto periodo, coperta avvalendosi di tali autovetture. Nell'ipotesi di utilizzazione di mezzi di trasporto propri del dipendente il rimborso del relativo costo è deducibile nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministero delle finanze, applicate alla distanza intercorrente tra la sede di lavoro ed il luogo di destinazione della trasferta.

1-sexies. Le quote d'iscrizione di dirigenti e quadri a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura dei due terzi del relativo ammontare.

1-septies. I suddetti limiti di detraibilità si applicano altresì per le spese sostenute da soggetti collegati all'impresa da rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 8 dell'articolo 50.

l-octies. Concorre a formare il reddito d'impresa l'eventuale differenza positiva tra il tasso ufficiale medio di sconto dell'anno ed il tasso di interesse applicato su mutui ed altri prestiti concessi ai dipendenti e ai soci, moltiplicata per l'importo dei mutui o prestiti concessi e non ancora rimborsati».

Art. 23.

1. All'articolo 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis. Non sono deducibili le minivalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3, relative ai beni di cui alle lettere *b)* e *c)*, del comma 8-bis dell'articolo 67».

2. All'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 8-bis dell'articolo 67».

Art. 24.

1. All'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

«6-bis. Non sono deducibili i canoni e le relative spese di impiego e manutenzione, in caso di locazione, anche finanziaria, dei seguenti beni:

a) autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 54 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non adibiti ad uso pubblico e che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;

b) motocicli con cilindrata superiore a 125 centimetri cubici;

c) gli aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

6-ter) Sono altresì indeducibili, per i beni di cui alle lettere b) e c) del comma 6-bis, le quote di ammortamento e le spese relative all'impiego e alla manutenzione.

6-quater. Per i beni di cui alla lettera a) del comma 6-bis, purchè non superiori a 15 cavalli fiscali, sono deducibili, nei limiti dell'1 per cento dei ricavi di cui all'articolo 53, le spese relative all'impiego e alla manutenzione e le quote costanti di ammortamento per un periodo di sette anni; non si applicano i commi 2 e 3».

Art. 25.

1. Al comma 5 dell'articolo 75 del testo unico dell'imposta sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di rappresentanza sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare; tali spese includono tra l'altro:

a) i beni distribuiti gratuitamente a fini promozionali, anche se espongono riferimenti all'impresa;

b) i contributi erogati per l'organizzazione di convegni o di riunioni, ricevimenti e simili. Le spese di rappresentanza, ivi incluse quelle relative a beni distribuiti gratuitamente a fini promozionali anche se espongono riferimenti all'impresa, nonché le spese concernenti l'organizzazione di convegni, riunioni, ricevimenti e simili, sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare. Non si considerano spese di rappresentanza quelle relative al restauro, alla manutenzione, alla protezione e conservazione, ed alla pubblica fruibilità delle opere d'arte e dei beni sottoposti alla disciplina di cui, rispettivamente, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modifiche e integrazioni».

Art. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«In deroga alle disposizioni di cui al primo comma:

a) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione degli autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa, ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione degli altri beni elencati nella allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli, autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, concernenti i beni stessi nonché alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi, imbarcazioni e aeromobili è ammessa in detrazione se e

nella misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione e simili dei detti veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito a scopo di promozione o di liberalità».

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE DI RAZIONALIZZAZIONE TRIBUTARIA

Art. 27.

1. Il comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte dirette, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o di altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Le somme e i beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione di avanzi di fusione non costituiscono reddito fino a concorrenza del capitale e dei fondi di cui al periodo precedente esistenti nei bilanci della società estinta per effetto della fusione».

Art. 28.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*d*) se i beni vengono assegnati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente comma *5-bis*.

«*5-bis*. I costi di acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i beni strumentali derivanti da operazioni con persone fisiche che non esercitano attività commerciali o comunque con soggetti per i quali l'operazione non costituisce componente positiva del reddito, sono valutati in base al valore normale secondo i criteri di cui al comma precedente».

Art. 29.

1. Il comma 2 dell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di pubblicità sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due esercizi successivi. Le spese con finalità pubblicitarie destinate al restauro, alla manutenzione, alla protezione e conservazione ed alla pubblica fruibilità delle opere d'arte e dei beni sottoposti alla disciplina di cui, rispettivamente, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1049, e successive modifiche e integrazioni, sono, in deroga, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute».

Art. 30.

1. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 95 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «Per i redditi dei terreni di cui all'articolo 22 non si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo II, ed essi concorrono a formare il reddito di impresa in base ai costi e ai ricavi effettivi secondo le disposizioni del capo VI dello stesso titolo».

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 1993.

Art. 31.

1. Le disposizioni di cui al commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono rese permanenti. Le cessioni e le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, numeri 1 e 4, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soggette all'aliquota IVA del 2 per cento purchè sussistano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 118; negli altri casi l'aliquota rimane stabilita nella misura del 9 per cento.

Art. 32.

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le associazioni sportive e culturali le cessioni e le prestazioni suddette nei confronti degli associati o partecipanti non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali a condizione che i medesimi abbiano diritto di eleggere gli organi direttivi dell'associazione, di partecipare alla formazione e alle modifiche dello statuto e dei regolamenti interni nonchè di ricevere una quota del patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento della medesima ovvero di recesso od esclusione dell'associato».

Art. 33.

1. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Il riporto delle perdite per ciascuna società partecipante alla fusione è consentito in misura percentuale del reddito della società risultante dalla fusione. Tale misura percentuale è calcolata per ciascuna società partecipante alla fusione secondo la media aritmetica dei seguenti rapporti espressi in percentuale:

a) capitale proprio diviso capitale proprio complessivo delle società partecipanti alla fusione; per capitale proprio si intende l'importo di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla delibera di fusione;

b) ricavi di cui all'articolo 53 divisi i medesimi ricavi complessivi di tutte le società partecipanti alla fusione;

c) reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche diviso il medesimo reddito imponibile complessivo di tutte le società partecipanti alla fusione. Ai fini del calcolo della media aritmetica, tali rapporti devono essere calcolati, per ciascun anno, in base ai dati risultanti dagli ultimi due bilanci approvati prima delle delibere di fusione».

Art. 34.

1. Il Ministero delle finanze, tramite l'anagrafe tributaria e mediante procedure automatizzate di elaborazione dei dati, raggruppa in base al comune, alla via ed al numero civico le unità immobiliari indicate come produttive di reddito di fabbricati nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentate per l'anno 1983. Le suddette liste di unità immobiliari, raggruppate per singolo fabbricato, devono essere inviate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni in cui sono ubicati gli immobili. Le suddette informazioni possono essere inviate su supporto cartaceo o su supporto magnetico.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dalla data di ricevimento degli elenchi, ad indicare agli uffici tecnici erariali territorialmente competenti le unità immobiliari esistenti nel 1983 e di cui non è risultata traccia negli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, di intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei proprietari di tali immobili nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per l'accertamento, unitamente alla rendita catastale, effettiva o presunta dell'immobile.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano ai soggetti in tal modo identificati una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni, precisando l'eventuale strumentalità dell'immobile ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, altre ragioni tendenti ad escludere la produzione di reddito fondiario da parte dell'immobile, nonchè eventuali esenzioni da Ilor. Ai chiarimenti suddetti deve essere allegata copia della eventuale dichiarazione giustificativa. Ove i suddetti chiarimenti non vengano forniti, ovvero non siano ritenuti sufficienti ad escludere la produzione di reddito fondiario, gli uffici emettono con procedura

automatica, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, gli avvisi di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'indicazione dell'immobile e del relativo reddito familiare. Le Commissioni tributarie non potranno prendere in considerazione eccezioni che avrebbero potuto essere fornite dal contribuente nei chiarimenti di cui al primo periodo del presente comma. In base alle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rettificata, con le modalità di cui al precedente periodo, le dichiarazioni del periodo di imposta successivi al 1973 salvo che, nella risposta alla richiesta di chiarimenti di cui al periodo precedente, il contribuente documenti la successiva alienazione dell'immobile o la dichiarazione del relativo reddito fondiario.

4. I redditi di fabbricati di cui ai commi precedenti possono essere ricavati, senza applicazione di sanzioni o di interessi, in apposita sezione delle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, da presentarsi per il 1992 o, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per il periodo di imposta chiuso dopo il 31 dicembre 1992. In tale sezione devono essere dichiarati, per ciascun anno o periodo di imposta in cui si è verificato il possesso, l'ubicazione dell'immobile e la rendita catastale rivalutata. Sul totale dei redditi fondiari così dichiarati deve essere calcolato, per ciascun periodo di imposta in cui si è verificato il possesso degli immobili, l'importo dell'Ilor ove applicabile e dell'Irpeg con le aliquote in vigore al momento in cui fu presentata, o avrebbe dovuto essere presentata, la dichiarazione. L'Irpef applicabile su tali importi è determinata in base all'aliquota marginale dichiarata dal contribuente nei periodi di riferimento, ovvero, in caso di omessa dichiarazione, applicando le aliquote all'epoca vigenti. L'importo complessivo delle imposte di cui al periodo precedente può essere versato in un'unica soluzione con le modalità previste per le imposte da versare in base alla dichiarazione annuale di cui al presente comma, ovvero nella stessa dichia-

razione ed in quelle relative ai quattro periodi di imposta successivi, con l'applicazione dell'interesse del 10 per cento per ciascuno di tali periodi. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i periodi precedenti al 1992 non può essere inferiore in ciascun anno ad un quinto del totale. Per l'Ilor pagata ai sensi del precedente periodo non operano nè l'articolo 10, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nè gli articoli 66 e 101 dello stesso decreto.

5. La stipula di atti concernenti fabbricati è condizionata, sotto pena di nullità, alla produzione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere inserito il reddito fondiario, ovvero alla indicazione in atto del motivo per cui il reddito dell'immobile non doveva essere oggetto di dichiarazione anteriormente alla stipula.

6. Le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 e le informazioni da indicare negli stessi e da registrare nei supporti magnetici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il gettito dei tributi di cui al comma 4 e delle sanzioni pecuniarie relative agli accertamenti di cui al comma 3 è attribuito al comune in cui è ubicato l'immobile.

